SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 59

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 28 marzo 1989)

INDICE

ARGAN ed altri: sull'inopportunità di cedere alla Presidenza del Consiglio la palazzina Algardi sita in Roma, a villa Pamphili (4-02623) (risp. MISASI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) *Pag.* 1671

BUSSETI: per un intervento volto a garantire, nell'ambito dell'applicazione della legge 15 luglio 1988, n. 275, il ripristino degli uffici finanziari di Andria (Bari) (4-02265) (risp. COLOMBO, *ministro delle finanze*) 1672

LOPS: per la revisione dei criteri di soppressione degli uffici del lavoro nei comuni siti nel nord della provincia di Bari (4-02617) (risp. FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1673

LOPS, PETRARA: per un intervento volto a riconsiderare la prevista soppressione dell'ufficio imposte dirette di Andria (Bari) (4-02264) (risp. COLOMBO, *ministro delle finanze*) 1672

MANTICA: per l'assunzione di iniziative volte ad impedire che nell'ambito degli interventi di emergenza previsti a seguito della alluvione in Valtellina vengano finanziate opere che non abbiano subìto danni dall'alluvione, con particolare riferimento ai finanziamenti richiesti dal comune di Teglio (Sondrio) (4-00817) (risp. LATTANZIO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 1674

MORO ed altri: sull'applicazione del numero chiuso al Politecnico di Milano (4-01993) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 1676

PETRARA: sull'applicazione della legge 10 agosto 1988, n. 353, in ordine alla modifica delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione (4-02333) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1678

POLLICE: sulla necessità di disporre accertamenti sui rapporti tra la società Conprotica di Cerisano (Cosenza) e l'ESAC (4-00480) (risp. MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali*) 1680

sulle irregolarità amministrative dell'ESAC (4-00518) (risp. MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali*) 1683

sul rilevamento del pacchetto azionario di maggioranza dell'ICA-SUD da parte dell'ESAC (4-00595) (risp. MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali*) 1684

per un intervento volto a disporre, tramite l'Alto Commissario antimafia, una rigorosa inchiesta in ordine alle sovvenzioni elargite dalla regione Calabria all'azienda GIAT, con particolare riferimento al ruolo svolto dal commissario dell'ESAC (4-00799) (risp. MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali*) 1686

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

per l'attivazione di un'indagine dell'Alto Commissario antimafia in merito alla condotta del commissario dell'ESAC che ha omesso di denunciare l'operato di un funzionario dell'ente a favore della cooperativa Conprotica di Cerisano (Cosenza) (4-00916) (risp. MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali*) *Pag.* 1687

sullo stanziamento di fondi da parte del Ministero della protezione civile per la costruzione della nave da sbarco anfibia «San Marco» (4-01620) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1689

per l'adeguamento delle retribuzioni del personale in servizio e in quiescenza della Marina militare ai sensi della legge 14 novembre 1987, n. 468, e per l'invio agli interessati delle copie dei decreti amministrativi che comportano variazioni di trattamento economico (4-01683) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1690

sui decessi di alcuni militari avvenuti nei primi giorni del giugno 1988 (4-01866) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1691

sull'opportunità di ripristinare per gli studenti universitari le disposizioni contenute nell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di servizio di leva (4-01955) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1693

sulle responsabilità connesse all'incidente aereo di Ramstein (Repubblica federale tedesca) e sulla opportunità di sospendere ogni manifestazione di volo acrobatico (4-02170) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1694

sul mancato trasferimento del sergente allievo sottufficiale Giuseppe Calicchia del 76° gruppo IT di Bovolone (Verona), nonostante le accertate precarie condizioni di salute dello stesso (4-02230) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1696

sul comportamento del distretto militare di Palermo nei confronti degli obiettori di coscienza (4-02424) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1697

sui provvedimenti che si intende adottare per porre fine alla militarizzazione del personale civile dipendente dall'Aeronautica militare di Milano (4-02428) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1697

PONTONE: per l'assegnazione di una nuova sede all'Istituto napoletano di genetica e biofisica (4-02180) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) *Pag.* 1699

SANTINI, SCEVAROLLI: per l'adozione di provvedimenti volti a consentire l'applicazione della legge 6 giugno 1986, n. 251, riguardante l'istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici (4-01174) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1700

SPECCHIA: per la predisposizione di un'ispezione ministeriale volta a far luce sulle cause che hanno determinato il trasferimento d'ufficio del coordinatore amministrativo Pietro Allieva dal liceo classico «Lilla» di Francavilla Fontana al primo circolo didattico di Oria (Brindisi) (4-02677) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1701

SPETIČ: per la regolare erogazione degli stanziamenti previsti a sostegno delle attività culturali e scolastiche nella minoranza italiana in Istria e per l'incremento di tali stanziamenti nel bilancio dello Stato del 1989 (4-02160) (risp. MANZOLINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1702

STRIK LIEVERS, CORLEONE: per la concessione di sovvenzioni statali alla compagnia teatrale «Comuna Baires», che svolge la propria attività artistico-culturale in Italia dal 1975 (4-01835) (risp. MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 1703

TRIPODI: sull'opportunità di istituire nel comune di Polistena (Reggio Calabria) una sezione decentrata dell'ufficio circoscrizionale per l'impiego di Gioia Tauro (4-02599) (risp. FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1705

TRIPODI, ALBERICI: sulla posizione soprannumeraria di 45.000 docenti di educazione tecnica ed educazione fisica (4-02314) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1706

TRIPODI ed altri: sull'applicazione del numero chiuso al Politecnico di Milano (4-02010) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1677

VETERE: sui motivi per i quali il Ministero per i beni culturali e ambientali intende bandire un nuovo concorso per custodi stante la validità della graduatoria degli idonei del concorso espletato nel 1986 (4-02476) (risp. BONO PARRINO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1709

ARGAN, CALLARI GALLI, CHIARANTE, LONGO, NOCCHI, VOLPONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Per sapere se corrisponda a verità la notizia che il demanio intende togliere al Ministero per i beni culturali e ambientali e assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri la palazzina Algardi a villa Pamphili. Gli interroganti osservano che, qualora la palazzina Algardi venisse tolta al Ministero per i beni culturali e ambientali, ne sarebbero gravemente lesi il livello culturale e il prestigio della capitale: si tratta infatti di un'opera monumentale tra le più significative dell'architettura romana del secolo XVII. Il suo riscatto e la destinazione a museo è stata una grande conquista culturale, che ora verrebbe azzerata e seriamente compromesso ne risulterebbe anche il pubblico godimento del parco che la circonda ed ha anch'esso importanza monumentale; esso è frequentatissimo dai cittadini romani ai quali non si deve ora, nuovamente, sottrarlo. Inoltre sarebbe assolutamente inammissibile qualsiasi manomissione della configurazione esterna ed interna della villa. È noto che la Presidenza del Consiglio dei ministri possiede, inutilizzata, una grande villa sulla Cassia, lasciata allo Stato con tutte le sue suppellettili dall'avvocato Tumedei.

(4-02623)

(19 dicembre 1988)

RISPOSTA. – L'uso di fatto, quale sede di rappresentanza, del complesso demaniale denominato «Palazzina dell'Algardi» da parte di questa Presidenza è stato di recente formalizzato dal Ministero delle finanze, d'intesa con quello per i beni culturali e ambientali.

Data l'importanza artistica del complesso si provvederà all'adozione di interventi tesi al completamento del restauro dell'edificio e del suo arredamento, nonchè alla completa sistemazione del parco, perchè entrambi vengano restituiti al loro antico splendore.

Per quanto riguarda gli scavi archeologici in atto, sono in corso gli opportuni accordi, con il competente Dicastero, affinchè essi possano proseguire senza intralcio.

Per quanto attiene alla fruibilità del complesso saranno garantite in modo permanente visite programmate, da parte di studiosi e dei cittadini, da concordare con la sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, di talchè l'opera dell'Algardi ed il complesso museale, che in essa verrà installato, siano considerati nella piena disponibilità della cittadinanza romana.

D'altro canto non sussiste la possibilità alternativa di utilizzare, quale sede di rappresentanza, «Villa Lontana» sulla via Cassia, in quanto, è noto, essa deriva dal legato testamentario dell'avvocato Tumedei, che ne impone l'uso quale «abitazione privata del Presidente del Consiglio in carica».

Inoltre l'attuale stato di quest'ultimo immobile e le ingenti spese da affrontare per le necessarie opere di restauro e di sicurezza, hanno

consigliato di riconsiderare attentamente tutti i problemi connessi all'esecuzione del legato testamentario.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
MISASI

(23 marzo 1989)

BUSSETI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con la legge n. 275 del 1988 concernente: «Proroga del termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette», si è riproposta la annosa questione della definitiva localizzazione dei centri di servizio delle imposte dirette;

che il problema assilla il comune di Andria che, a partire dal 1976, attende invano che gli sia restituita la localizzazione degli uffici sia delle imposte dirette, sia di quelle indirette, secondo esplicite promesse in tal senso fatte in sede ministeriale alla vigilia dei tanti appuntamenti legislativi concernenti la disciplina delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) per quali ragioni non si sia ancora provveduto ad emanare i promessi provvedimenti di ripristino nel comune di Andria degli uffici finanziari (imposte dirette e indirette);

2) quali criteri organizzativi del servizio potrebbero ragionevolmente giustificare la soppressione definitiva della localizzazione degli uffici finanziari nel comune di Andria, ovvero giustificare ulteriori ritardi nel ripristino dei medesimi uffici in quel comune, atteso che esso ha una popolazione pari a circa 90.000 abitanti, è sede di distretto scolastico monocomunale, è sede circoscrizionale per l'occupazione in agricoltura nell'ambito della più recente organizzazione territoriale del Ministero del lavoro, è sede di curia diocesana, produce per l'erario un gettito annuo pari a circa 30 miliardi di lire, esprime una esigenza di non meno di tremila certificazioni erariali annue.

(4-02265)

(12 ottobre 1988)

LOPS, PETRARA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che, con la legge n. 275 del 1988 che disciplina la dislocazione degli uffici distrettuali delle imposte, si è prevista la soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Andria (Bari) e l'affidamento di quelle funzioni all'ufficio terminale di Barletta;

che nel comune di Andria (che conta 90.000 abitanti) la funzione di questo ufficio (oggi soppresso) è stata ed è molto rilevante, basti pensare che nel solo anno 1987 sono state presentate 32.000 dichiarazioni dei redditi;

che il gettito erariale ammonta annualmente a circa 3 miliardi e che considerato tale cifra insieme all'autotassazione ed al versamento delle ritenute alla fonte si superano i trenta miliardi all'anno;

che l'ufficio in questione ha rilasciato negli anni scorsi circa 3.000 certificati all'anno e che a partire dall'applicazione della legge, migliaia di andriesi dovrebbero recarsi a Barletta per il rilascio di una documentazione,

il che appare impossibile data anche la carenza del servizio di trasporto pubblico, già oggi molto affollato da lavoratori e studenti pendolari;

che la città di Andria, nel recente passato, ha già subìto anche la soppressione dell'ufficio del registro, con gravi conseguenze per la popolazione contadina e operaia di quel centro così popoloso,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ravvisi la necessità di riesaminare il problema, onde evitare la soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, per venire incontro alle esigenze della popolazione, di tutto intero il consiglio comunale e la giunta municipale che hanno chiesto di non umiliare ulteriormente Andria e la sua popolazione.

(4-02264)

(12 ottobre 1988)

RISPOSTA (*). – La soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Andria si è resa necessaria in quanto rientrante nel più ampio piano di riforma dell'amministrazione finanziaria, tendente ad una maggiore funzionalità degli uffici tributari, nonchè alla riduzione del costo dei servizi stessi.

La legge 15 luglio 1988, n. 275, riguardante la revisione delle circoscrizioni tributarie degli uffici finanziari, prevedeva infatti come ultimo termine di operatività la data del 31 dicembre 1988 per quegli uffici ricompresi in un distretto in cui sia già in funzione un centro di servizio.

Deve inoltre tenersi presente che, alla luce della vigente normativa con la quale è stato abolito l'istituto del concordato e l'obbligo della certificazione da parte degli uffici imposte ed è stata attribuita ai nuovi centri di servizio la custodia delle dichiarazioni dei redditi, gli uffici imposte non sono più tenuti a fornire direttamente alcuna notizia sulle medesime dichiarazioni.

Tutto ciò ha reso i rapporti con i contribuenti locali sempre più sporadici ed occasionali ed ha favorito con ciò l'attuazione del piano di revisione delle circoscrizioni tributarie già da tempo previsto e finalizzato a razionalizzare i costi dei servizi.

Pur tuttavia, in attesa della completa ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria che determini le circoscrizioni territoriali, non si mancherà di esaminare in quella sede la possibilità di riaprire l'ufficio del registro nel comune di Andria.

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

(15 marzo 1989)

LOPS. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che per effetto della legge n. 56 del 1987 di riforma del collocamento e la prevista costituzione delle circoscrizioni e sezioni di recapito, in parecchi comuni del nord barese (tra cui il comune di Ruvo di Puglia) l'ufficio del lavoro eventualmente esistente verrebbe soppresso a partire dal 1° gennaio 1989;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

considerato che la soppressione dell'ufficio creerebbe grosse difficoltà per i settori produttivi, l'agricoltura innanzitutto, nonchè per l'industria manifatturiera, sia per quanto riguarda i lavoratori dipendenti sia per i datori di lavoro i quali per il disbrigo di pratiche di assunzioni, licenziamenti e certificazioni varie saranno costretti a recarsi nel comune sede di circoscrizione;

tenuto conto:

che tutto questo non rappresenta un incentivo allo sviluppo, specie del settore agricolo, e che, creando disagi ai lavoratori, si disattende la vera riforma del collocamento e si accentuerà la ingovernabilità del mercato del lavoro, con l'espansione del mercato nero già in atto;

che il consiglio comunale di Ruvo di Puglia all'unanimità ha chiesto al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di rivedere il criterio e la composizione delle circoscrizioni,

l'interrogante chiede di conoscere gli intendimenti del Governo su questo problema, che non solo interessa l'ufficio del lavoro del comune di Ruvo di Puglia ma, in generale, quelli dei tanti comuni della zona nord e della Murgia barese.

(4-02617)

(19 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Si informa l'onorevole interrogante che il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Bari, con decreto del 30 gennaio 1989, ha istituito nel comune di Ruvo di Puglia, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, un ufficio di recapito e sezione decentrata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

(20 marzo 1989)

MANTICA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, con ordinanza *1255/FPC* del Ministro per la protezione civile, sono stati stanziati lire 1.572.500.000 e lire 1.195.000.000 per il rifacimento della fognatura, tombinatura e ripristino dell'acquedotto in frazione San Giacomo di Teglio (Sondrio) e per il ripristino e il consolidamento della strada comunale per Prato Valentino, il tutto nell'ambito degli interventi di emergenza previsti a seguito della alluvione in Valtellina;

che è pacifico che nè l'acquedotto di San Giacomo nè la strada di Prato Valentino (che porta a località turistica non abitata permanentemente) hanno subìto danno alcuno a seguito dell'alluvione e che comunque non sussiste alcun motivo perchè i detti lavori siano finanziati in deroga alle vigenti norme sulla contabilità, come esplicitamente scritto nel provvedimento;

che, al riguardo, sono già state presentate alla regione Lombardia interrogazioni tendenti ad accertare le ragioni per le quali la stessa regione Lombardia abbia ritenuto di esprimere parere favorevole alla richiesta del

comune di Teglio accolta dal Ministro per la protezione civile, in carenza dei presupposti reali;

che il comune di Teglio, il quale richiede lire 1.572.500.000 per ripristinare l'acquedotto di San Giacomo, che non ha subìto danno alcuno, adducendo motivi igenico-sanitari, nel contempo sta facendo costruire, in patente violazione dell'articolo 338 del testo unico sulle leggi sanitarie, un nuovo cimitero all'interno dello stesso centro abitato di San Giacomo, come attestato da certificazione del comune stesso, a distanza inferiore a 50 metri dalle case abitate, senza alcun provvedimento valido di deroga dalla fascia di rispetto cimiteriale di metri 200, fra l'indifferenza (o la connivenza) delle autorità della USL competente e l'inerzia della magistratura e ciò nonostante una ispezione della regione Lombardia del 1 ottobre 1987 abbia accertato l'inidoneità dei lavori fatti e la totale mancanza di rispetto della normativa vigente,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intendano adottare i Ministri competenti per evitare erogazioni di denaro per opere mai danneggiate dall'alluvione o per finanziare opere già costruite e per ripristinare l'osservanza delle norme poste a tutela della salute pubblica, impedendo la costruzione di un cimitero all'interno del nucleo abitato di San Giacomo di Teglio in deroga a tutte le norme vigenti.

(4-00817)

(16 dicembre 1987)

RISPOSTA. - L'esondazione del torrente Caronella in località Tresenda, via Falck, avvenuta nella notte del 18 luglio 1987, ha provocato l'allagamento grave della stazione di pompaggio ivi ubicata (sono intervenuti vigili del fuoco e tecnici Enel).

L'allagamento ha interessato anche il pozzo di trivellazione che si è riempito di limo e materiale vario, provocando grave inquinamento della falda freatica di approvvigionamento idrico all'intero acquedotto di Tresenda.

L'inquinamento è stato accertato da varie analisi effettuate dalla USL 23 di Tirano ed ha reso necessaria l'adozione di ordinanza di divieto all'uso dell'acqua per tutto il periodo luglio-agosto 1987.

Pur dopo aver provveduto alla pulizia della stazione di pompaggio ed allo spurgo del pozzo di trivellazione l'acqua è risultata ancora inquinata ed ha originato quindi l'adozione di ordinanze di non potabilità.

L'inquinamento dell'acquedotto della frazione San Giacomo è dovuto agli smottamenti che hanno interessato le prese di captazione conseguenti agli avvenimenti del luglio 1987 in Val Bondone e Funtanaso.

Per quanto riguarda la strada Teglio-Prato Valentino si sono resi necessari interventi per il ripristino di un collegamento viario stabile fra capoluogo e frazione Prato Valentino, in quanto il versante montano soprastante l'abitato di Teglio capoluogo nel luglio-agosto 1987 è stato interessato da vari smottamenti che hanno provocato ripetute interruzioni sulla suddetta strada.

Già nel lontano maggio 1983 la strada, oggi priva di manufatti di sostegno degli scarpantoni nonchè delle opere di regimazione e scarico delle acque piovane, fu concausa dei gravi dissesti che provocarono la distruzione dell'abitato di Cevo in frazione Valgella in quanto riversò disordinatamente

una enorme massa piovana sulla località Caven, provocando eventi luttuosi.

Questo fenomeno fu evidenziato in perizie tecnico-giudiziarie ordinate a suo tempo dalla magistratura.

Con il dissesto del luglio-agosto 1987 la situazione idrogeologica del versante si è ancora più aggravata essendosi praticamente distrutto il piano viabile stradale, aumentando maggiormente il disordinato scorrimento delle acque meteoriche.

A seguito della citata alluvione il comune di Teglio ha fatto pervenire alla regione Lombardia – settore lavori pubblici – servizio provinciale del Genio civile di Sondrio – i progetti esecutivi per l'esecuzione di interventi urgenti ed indifferibili a difesa del suolo conseguenti alle calamità del luglio-agosto 1987. Tra questi progetti figurano tra l'altro:

1) rifacimento acquedotto nella frazione Tresenda a San Giacomo per un importo di lire 720.000.000;

2) rifacimento strada comunale Teglio-Prato Valentino per un importo di lire 1.950.000.000.

Alla luce delle citate considerazioni e delle indagini idrogeologiche effettuate, la regione Lombardia – settori lavori pubblici – servizio provinciale del Genio civile di Sondrio, concordando con le motivazioni addotte dal comune di Teglio in merito all'urgenza, sia per motivi igienici e sia per motivi di difesa del suolo, ha espresso parere favorevole sul nesso di causalità tra i danni in argomento e l'alluvione del luglio 1987.

Sono state, pertanto, emanate le ordinanze n. 1255/FPC del 17 novembre 1987 e n. 1272/FPC del 23 novembre 1987 con le quali sono stati assegnati alla regione Lombardia gli stanziamenti necessari a porre in essere gli interventi diretti alla difesa del suolo, autorizzando la stessa regione ad operare, in considerazione dell'urgenza, anche in deroga alle vigenti norme.

Per quanto attiene, infine, alla costruzione di un nuovo cimitero in località San Giacomo di Teglio, risulta che sulla vicenda sono stati già da tempo presentati vari esposti alla procura della Repubblica di Sondrio ed alla prefettura di Tirano, le cui indagini, come è noto, sono coperte da segreto istruttorio.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

(17 marzo 1989)

MORO, AZZARÀ, CHIMENTI, SARTORI, ZANGARA, PERINA, ACQUARONE, MONTRESORI, DI LEMBO, FALCUCCI, COCO, MAZZOLA, GALLO, BOSCO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per sapere come sia possibile – qualora risultasse vero – che al Politecnico di Milano sono ammessi unicamente studenti nati in Lombardia. Questo fatto, mentre il traguardo dell'Europa unita si fa sempre più vicino, sembra agli interroganti un atto di vera e propria discriminazione, nonchè contrario ai dettami costituzionali. Un'istituzione prestigiosa come il Politecnico non può rinchiudersi in se stessa, ma deve dimostrare di essere educativa fin nella sua essenza.

(26 luglio 1988) (4-01993)

TRIPODI, MESORACA, LOPS, VITALE, ALBERTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la gravissima decisione presa dal senato accademico del Politecnico di Milano di respingere ogni studente che non sia di «area lombarda», applicando il numero chiuso e discriminando così gli allievi delle altre regioni d'Italia, ha suscitato energiche proteste e vivo scalpore per il suo significato razzista;

che tale decisione rappresenta un attacco al diritto allo studio e principalmente alla libera scelta dei giovani di ogni parte d'Italia di frequentare qualsiasi università esistente sul territorio nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se la grave decisione presa, che offende l'università italiana, non sia stata influenzata dalla squallida campagna contro i lavoratori e le popolazioni meridionali, che da qualche tempo si registra in diverse regioni del nostro Paese e particolarmente in Lombardia, dove tale azione si manifesta attraverso la costituzione di vari movimenti xenofobi;

quali misure saranno prese per cancellare la vergognosa deliberazione del senato accademico del Politecnico di Milano e per consentire che sia garantito il principio costituzionale della scuola aperta a tutti.

(4-02010)

(27 luglio 1988)

RISPOSTA (*). - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, si premette che l'autonomia universitaria sancita, com'è noto, dall'articolo 1 del testo unico sull'istruzione superiore del 31 agosto 1933, n. 1592, non pare possa consentire a questo Ministero di interferire su decisioni come quella con la quale il Politecnico di Milano ha ritenuto di circoscrivere, sia pure temporaneamente, le immatricolazioni presso alcune facoltà di quell'ateneo.

La suddetta decisione, infatti, risulta essere stata assunta in piena autonomia e sotto la diretta responsabilità degli organi di governo del Politecnico, per regolare l'afflusso delle iscrizioni al primo anno di corso della facoltà di architettura ed ingegneria, in considerazione della circostanza che il numero degli iscritti aveva raggiunto livelli tali da non potere assicurare - in relazione alle effettive disponibilità di spazi e personale (docente e non docente) - sufficienti condizioni di sicurezza.

Si precisa, inoltre, che il decreto rettoriale del 25 luglio 1988, con il quale è stata data applicazione alla succitata regolamentazione, ha stabilito di non accogliere le sole iscrizioni al primo anno di allievi residenti nelle province della Lombardia o in altre regioni italiane ove già esiste un biennio o una facoltà di ingegneria e architettura.

Lo stesso decreto ha anche previsto che gli studenti che desiderano studiare al Politecnico di Milano potranno chiedere il trasferimento dopo il primo anno.

Il problema del sovraffollamento di studenti dei Politecnici è, del resto, ben presente a questo Ministero che nel piano quadriennale di sviluppo

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

dell'università - in fase di definizione - ha previsto l'istituzione di un corso di laurea in ingegneria a Como, quale derivazione del Politecnico di Milano, e l'istituzione di un altro corso di laurea in ingegneria nella città di Vercelli quale derivazione del Politecnico di Torino.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(21 marzo 1989)

PETRARA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la legge 10 agosto 1988, n. 353, di conversione con modificazioni del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239, recante «Interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici scolastici periferici dell'Italia settentrionale», ha modificato le dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, incrementandoli di complessive 200 unità;

che la nuova dotazione organica del personale appartenente all'ex carriera direttiva amministrativa (ottavo e settimo livello), rispetto alla precedente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni, è passata da 837 a 862 unità;

che detti posti in aumento sono stati assegnati esclusivamente agli uffici scolastici regionali, interregionali e provinciali delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna;

che negli uffici scolastici regionali, interregionali e provinciali delle regioni suindicate, secondo l'ultima rilevazione dell'organico dell'ex carriera direttiva (ottavo e settimo livello) del personale dell'amministrazione centrale e periferica effettuata in data 9 dicembre 1987 dal sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione, occorre assegnare complessivamente 70 unità di personale dell'ex carriera direttiva (ottavo e settimo livello), come appresso indicato: Piemonte 15 unità, Liguria 3 unità, Lombardia 15 unità, Friuli-Venezia Giulia 11 unità, Veneto 14 unità, Emilia-Romagna 12 unità, perchè sia coperto l'attuale organico degli uffici in questione,

l'interrogante chiede di sapere:

se, con l'assegnazione del personale direttivo di cui alla legge in premessa citata, le dotazioni organiche del personale dell'ex carriera direttiva (ottavo e settimo livello) degli uffici scolastici in questione saranno coperte per la loro totalità;

in quanto tempo si intenda applicare la normativa di cui alla legge 10 agosto 1988, n. 353;

se il Ministro interrogato non ritenga, prima di provvedere all'assegnazione di altro personale, di effettuare tutti i trasferimenti di sede richiesti dal personale interessato e non accolti dall'amministrazione a seguito dell'applicazione delle norme restrittive di cui alla circolare ministeriale n. 150 del 1987, al fine di avere una più chiara visione dell'effettiva consistenza di organico nelle sedi delle regioni interessate;

se non ritenga, inoltre, di far rientrare nelle sedi di titolarità il personale direttivo, attualmente comandato presso altri uffici o amministrazioni, che ammonterebbe a 24 unità, al fine di non prolungare ancor più nel

tempo le precarie condizioni di funzionalità esistenti negli uffici di titolarità del personale direttivo interessato;

se non ritenga, infine, di trasferire o almeno assegnare temporaneamente agli uffici scolastici delle regioni in premessa indicate il personale che risulti attualmente in soprannumero, nell'interesse del buon funzionamento degli uffici in questione.

(4-02333)

(26 ottobre 1988)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, si premette che questo Ministero è tuttora impegnato a dare puntuale attuazione alla normativa, prevista dal decreto-legge n. 239 del 1988 e dalla relativa legge di conversione n. 353 del 1988, con la quale sono stati incrementati i posti di organico degli uffici scolastici provinciali dell'Italia settentrionale.

Al riguardo si deve, comunque, far presente che qualche ritardo, nell'assegnazione dei posti come sopra incrementati, è da attribuire a circostanze obiettive e contingenti, tenuto conto che non sempre le graduatorie dei precedenti concorsi, cui l'anzidetta normativa autorizza a fare ricorso, presentano – relativamente alle qualifiche cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante – un numero di idonei sufficiente a garantirne la copertura, senza contare, peraltro, che ben pochi di tali idonei, data la loro prevalente estrazione meridionale, sono disponibili ad essere destinati agli uffici scolastici delle regioni settentrionali per un periodo di tempo non inferiore a sette anni, così come stabilito dalla stessa legge.

Analoghe considerazioni valgono anche per quanto riguarda la possibilità di utilizzare, ai fini di cui trattasi, i passaggi di ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, atteso che siffatti passaggi sono consentiti, a norma della legge in parola, a condizione che gli interessati ne facciano richiesta.

Si desidera, ad ogni modo, assicurare che il Ministero, in relazione anche all'esigenza di un sostanziale avvicendamento delle forze di lavoro, darà puntualmente corso ai trasferimenti di personale dagli uffici scolastici del Nord in concomitanza con l'effettiva assunzione in servizio, presso gli stessi uffici, di un numero di impiegati corrispondente a quello di coloro che hanno chiesto di essere destinati altrove.

Quanto, comunque, ad eventuali trasferimenti presso sedi del Nord – che potrebbero essere agevolmente concessi – essi presuppongono, com'è noto, un'apposita domanda da parte degli interessati, tenuto conto che i trasferimenti di ufficio possono aver luogo soltanto ove sussistano le condizioni previste dalla legge e nel rispetto delle garanzie a tal fine stabilite.

In merito poi alla proposta di fare rientrare nelle sedi di titolarità il personale direttivo, attualmente comandato presso altri uffici, la questione potrà essere esaminata – e lo sarà certamente – solo allo scadere dei singoli provvedimenti di comando, atteso che questi ultimi sono disposti non già a domanda degli interessati (che si limitano solo a dare il proprio consenso), ma su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici vari, ai sensi e per gli effetti delle specifiche disposizioni normative regolanti la materia.

Quanto, infine, alla prospettata assegnazione ai suindicati uffici scolastici del personale attualmente in soprannumero, si fa presente che, dalla

rideterminazione delle piante organiche del personale – cui ha ultimamente proceduto il consiglio di amministrazione del Ministero in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 5 agosto 1988 (sulla cosiddetta «mobilità») – è emerso che il fenomeno del soprannumero, per quanto attiene alle situazioni dei singoli uffici scolastici, è del tutto marginale e, quindi, non tale da soddisfare le esigenze cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante.

Nonostante, comunque, le suaccennate difficoltà, il Ministero non mancherà di porre in essere le misure necessarie ad assicurare, nel rispetto della vigente normativa, la piena funzionalità degli uffici scolastici delle regioni dell'Italia settentrionale.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(7 marzo 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Premesso:

che con raccomandata n. 6332, in data 21 aprile 1987, il consorzio emiliano produttori latte (CERPEL) si è rivolto al commissario dell'ESAC per denunciare che un funzionario del medesimo ente (del quale, in passato, si era reso necessario il trasferimento ad altra sede dell'azienda dimostrativa di Rombolò, per gravi irregolarità contabili) aveva fatto apparire una cooperativa, la CONPROTICA da Cerisano, come «controllata e garantita dall'ente di sviluppo» ai fini di un maggior affidamento, mentre, in realtà, trattavasi di una società privata, completamente estranea all'ESAC, costituita, anni prima, dallo stesso funzionario e da alcuni suoi familiari per sfruttare, a proprio profitto, i canali di rifornimento dei centri vendita dell'ente agricolo calabrese per la collocazione dei prodotti della cooperativa, a prezzi notevolmente superiori a quelli di mercato, con commissione di interessi dato che, all'atto pratico, era la medesima persona ad acquistare, per conto dell'ESAC, la merce che poi, come delegato o amministratore della CONPROTICA, lo stesso funzionario vendeva all'ente di appartenenza, tramite il servizio di commercializzazione cui era addetto in qualità di dirigente;

che ciò era reso possibile in quanto, quello del ricorso a società di comodo, costituite in vista di lucrosi affari con l'ente di sviluppo, era un sistema al quale il settore in parola non era nuovo, tanto che l'Alto Commissariato Antimafia si era dovuto, a suo tempo, occupare del famigerato contratto per l'esportazione di vino in America, concluso con una piccola società a tipo familiare, costituita, con appena pochi milioni di capitale, qualche tempo prima di un affare di svariati miliardi, nella cui occasione, secondo le conclusioni della perizia d'ufficio disposta dal tribunale di Cosenza, l'ente di sviluppo aveva subìto un danno di 800 milioni, per la vendita sottocosto del prodotto, con responsabilità contabili come al solito non perseguite dall'amministrazione danneggiata, in un contesto di coperture e di intreccio di affari poco trasparente, nei quali compare sempre il funzionario in parola, al quale è stato così possìbile operare tranquillamente, per oltre dieci anni, nell'interesse della fantomatica CONPROTICA per

rifornire, nel doppio ruolo, i centri vendita dell'ESAC di prodotti vari a prezzi esorbitanti e, praticamente, in regime di esclusiva o di monopolio, con un giro di miliardi, sottratti al controllo dell'autorità regionale perchè gli affari venivano conclusi senza alcun atto deliberativo, in modo da non incorrere nell'obbligo di sottoposizione dei contratti all'apposita commissione, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28;

che tale quadro serve a chiarire i motivi per i quali, nonostante la gravità dei fatti esposti dal consorzio emiliano, il commissario dell'ESAC, ricevuta la raccomandata del CERPEL sin dal 4 maggio 1987 (come risulta dall'avviso di ricevimento postale n. 1248), tratteneva presso di sè la nota in questione, invece di rimetterla ai competenti uffici per l'avvio di un'inchiesta o di trasmetterla all'autorità giudiziaria, come imposto dall'articolo 2 del codice di procedura penale, trattandosi di fatti penalmente rilevanti, nell'evidente fine di prestare copertura alle responsabilità del sottoposto (del quale sono noti i rapporti di affari con la GIAT, diretta dal fratello del commissario), in vista della nomina a reggente dell'interessato in quel medesimo servizio di cui lo stesso si era lungamente servito per i traffici con la CONPROTICA, reggenza disposta con provvedimento addirittura anteriore al collocamento a riposo del titolare del posto e nonostante la mancanza di idonea qualifica e persino del titolo di studio richiesti per la responsabilità di una struttura di secondo livello,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza delle iniziative d'ufficio assunte dalla procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro, competente territorialmente per indagini riguardanti i centri vendita sparsi nell'intero territorio regionale sui fatti specificamente esposti e, in particolare, sui termini di abuso delle nomine disposte dall'ESAC ai vertici delle più delicate strutture operative, preposte alla spesa pubblica;

se il Ministro delle finanze non ritenga opportuno disporre accertamenti, tramite la locale Guardia di finanza, attraverso la documentazione contabile della CONPROTICA e dei centri vendita di Tropea, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Roma, Paola, Lamezia, San Giovanni in Fiore e Locri, per stabilire:

1) qual è il volume di affari intercorso, negli ultimi tre anni, tra la società CONPROTICA da Cerisano e gli indicati centri vendita dell'ESAC e se le forniture effettuate per fichi secchi, miele, prodotti sott'olio, liquirizia ed altro, hanno rispettato i prezzi di mercato e sono state disposte mediante regolari atti amministrativi sottoposti agli organi regionali di controllo, ai sensi dell'articolo 20 della legge 14 dicembre 1978, n. 28;

2) quali sono i rapporti che legano l'attuale reggente il servizio commercializzazione alla CONPROTICA, le cariche ricoperte, nel passato ed alla data dell'incarico di reggenza, nonchè l'ammontare dei profitti ricavati attraverso le vendite effettuate, nel duplice ruolo, all'ente di sviluppo, da accertare eventualmente attraverso indagini bancarie e patrimoniali;

3) quali sono i motivi per i quali il commissario dell'ESAC ha tenuto riservata ai competenti uffici la raccomandata del consorzio emiliano ed ha omesso di trasmetterla all'autorità giudiziaria, in relazione alla gravità dei fatti in essa denunciati, così da pervenire alla nomina a reggente di quel funzionario la cui presenza, nel settore preposto agli acquisti, era divenuta incompatibile con l'attività privata svolta per conto della società di Cerisano

ed i cui titoli, peraltro, non consentivano il superiore incarico, secondo i criteri indicati dallo stesso commissario al TAR della Calabria in ottemperanza alla decisione interlocutoria n. 213 del 9 gennaio 1987;

4) se nella illegittima scelta non siano intervenute ragioni di clientelismo, come appare dal fatto che, proprio in coincidenza con il predetto incarico, il funzionario in parola provvedeva a diramare una circolare ai centri vendita con la quale veniva raccomandato di effettuare le forniture di surgelati presso una società privata di cui è direttore generale proprio il fratello del commissario dell'ESAC;

5) qual è l'ammontare degli emolumenti corrisposti, negli ultimi tre anni, ad un dipendente dello stesso servizio, noto per i suoi impegni sindacali in seno alla CISL, a titolo di straordinario, missioni e chilometraggio e se tali prestazioni extra risultino concretamente effettuate, considerato il fatto che una recente inchiesta della Guardia di finanza ha appurato che il predetto dipendente – in base ad un'abitudine assai diffusa nel servizio commercializzazione – svolgeva attività privata, nelle ore di ufficio, per conto di un'associazione operante nel delicato settore delle integrazioni di prezzo dei prodotti AIMA, cui l'ESAC risulta direttamente interessato.

Si chiede infine di sapere se la presidenza del Consiglio dei ministri sia a conoscenza delle conclusioni della procura della Corte dei conti sui tanti procedimenti in corso da anni e, in particolare, sul danno di 800 milioni accertato dalla perizia d'ufficio disposta dal tribunale di Cosenza sul famoso contratto con la SIMEX per la esportazione di vino in America.

(4-00480)

(15 ottobre 1987)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Ministero di grazia e giustizia è al corrente delle iniziative giudiziarie promosse dalla procura della Repubblica di Cosenza, a seguito della trasmissione di un rapporto da parte del commissario dell'Ente di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC) a carico di un funzionario di tale ente.

Peraltro, da quanto risulta a tutt'oggi, il procedimento pende ancora in istruttoria.

Per quanto concerne gli altri quesiti proposti dall'onorevole interrogante, si informa che presso il Ministero delle finanze sono in corso acquisizioni istruttorie in relazione ai fatti segnalati.

In ordine alle ulteriori questioni prospettate, è stato investito l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, presso il quale sono in corso gli accertamenti di propria competenza, mentre la procura generale della Corte dei conti, salvo il segreto istruttorio, è stata invitata a fornire gli elementi in suo possesso al fine di consentire l'esame delle eventuali conseguenti iniziative.

Il Ministro senza portafoglio
per gli affari regionali e i problemi istituzionali
MACCANICO

(24 marzo 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Per sapere:

se sono a conoscenza del fatto che l'attuale commissario dell'ESAC si è autonominato in seno alla NUSAM (consorzio saccarifero meridionale) con provvedimento neppure sottoposto all'organo di controllo, come disposto dall'articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, istitutiva dell'ESAC, secondo cui ogni atto decisionale dell'amministrazione sottoposta a vigilanza deve essere assoggettato al controllo di legittimità di un'apposita commissione, adempimento questo maggiormente richiesto nel caso specifico a motivo del personale interesse preso dal commissario in un provvedimento di nomina per il quale sono previsti un cospicuo compenso annuale ed il rimborso spese in misura assai maggiore a quella spettante ai pubblici impiegati;

se il commissario ed i funzionari dell'ESAC nominati in seno alla NUSAM ed alla CICA di Roma (consorzio delle cooperative) hanno osservato l'obbligo, posto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sulla concessione dell'assegno perequativo, di versare alle casse dell'ente le somme riscosse a titolo di compensi, premi, gettoni, assegni ed emolumenti vari comunque denominati per l'opera svolta in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza in seno alle suddette società oppure se le hanno trattenute, in contrasto, peraltro, con il principio di onnicomprensività del trattamento economico del personale regionale e subregionale;

se i rappresentanti dell'ESAC in seno alla NUSAM ed alla CICA di Roma hanno goduto del trattamento di trasferta e di rimborso spese per chilometraggio con auto propria, in occasione di riunioni degli organi statutari o, comunque, in assolvimento del mandato, soltanto dalle società amministrate o, eventualmente, anche dall'ESAC, con cumulo di indennità, a fronte delle medesime prestazioni, configurante illecito;

se il commissario dell'ESAC ha ottenuto, a suo tempo, un incarico di consulenza dall'ente di sviluppo sul centro gelsibachicolo di Mirto, nonostante la palese incompatibilità del suo rapporto di servizio con l'organo regionale preposto al controllo sull'ESAC (soprattutto per le funzioni d'ufficio svolte dal funzionario sui finanziamenti e sui progetti dell'ente agricolo regionale) ed il contrasto con il principio generale di diritto affermato dalla Corte dei conti con determinazione n. 870 del 2 luglio 1968 (assunta a protocollo dell'ente con il numero 16051 del 19 agosto 1968) e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con circolare 26 gennaio 1961, n. 59393.3.1.1, secondo cui tali incarichi di consulenza possono essere «occasione di spreco di danaro pubblico e tentazione di favoritismi» e, pertanto, non conformi a diritto, come in effetti è capitato nella circostanza, data la posizione del funzionario regionale nei rapporti con l'ente dipendente;

se risponde al vero che, per tale incarico, l'ESAC ha corrisposto un compenso di dieci milioni di lire, al quale il direttore del servizio zootecnia dell'ente ha cercato di opporsi ritenendolo sproporzionato alla stesura di 2-3 pagine in tutto di relazione, di scarso rilievo professionale;

se il Ministro dell'interno non intenda disporre, tramite la polizia di Stato, una indagine, ai fini del previsto rapporto all'autorità giudiziaria, per stabilire la legittimità delle situazioni sopra illustrate, attraverso i documenti contabili dell'ESAC e delle società CICA e NUSAM, riferiti a pagamento di

indennità di missione, compensi, chilometraggio ed altro per l'attività in parola, di cui sarà valutata l'opportunità di disporre l'acquisizione, in giudiziale sequestro, ad evitare l'inquinamento delle prove.

(4-00518)

(20 ottobre 1987)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le indagini di polizia giudiziaria sui fatti segnalati non sono state ancora concluse e sono tuttora in corso.

Nel ricordare che l'Ente di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC) è costituito quale strumento operativo della regione, cui spettano i poteri di controllo e di vigilanza, le eventuali iniziative dell'autorità centrale potranno essere promosse quando sarà noto l'esito delle indagini sopra indicate.

Il Ministro senza portafoglio
per gli affari regionali e i problemi istituzionali
MACCANICO

(24 marzo 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Premesso:

che la stampa di questi giorni ha dato notizia, da una parte, della grave denuncia del segretario regionale della CISL, Sculco, di un nuovo scandalo dell'ESAC, nel quale viene chiamato direttamente in causa l'attuale commissario dell'ente, accusato di «nefande operazioni finalizzate alla svendita delle strutture agroalimentari dell'ente agricolo, del valore di oltre mille miliardi, ad una torma di faccendieri, mediatori, cooperatori posticci che hanno preso d'assalto gli impianti industriali dell'ESAC di altissimo pregio per ottenerne la vendita a prezzi stracciati» e, dall'altra, dell'ordine di cattura emesso contro un consigliere regionale democristiano in relazione all'acquisto dell'hotel Orsa Sud, gravato di ipoteche, realizzato con il contributo della CASMEZ a fondo perduto di 90 milioni, ad un prezzo superiore a quello reale;

che nelle medesime circostanze l'ente di sviluppo agricolo ha proceduto, nel 1982, al rilevamento del pacchetto azionario di maggioranza dell'ICA-SUD, nonostante il divieto di legge evidenziato dal servizio legale, senza tener conto che l'impianto era stato realizzato con contributi a fondo perduto della CASMEZ per oltre 300 milioni, secondo una valutazione compiacente che fissava il valore della struttura in oltre un miliardo e 600 milioni (si veda la delibera n. 90 del 2 agosto 1982), mentre una valutazione effettuata dal presidente del collegio dei revisori dei conti dello stesso ESAC, con nota n. 3311 del 24 febbraio 1982, aveva stabilito un valore di stima di circa 700 milioni per l'intero complesso, in corrispondenza con le conclusioni della relazione peritale dell'ingegner Agostino Apa, in data 4 maggio 1978, nella cui circostanza assunsero rilievo, ai fini della conclusione dell'affare, l'ingerenza ed il ruolo svolto dall'attuale commissario dell'ESAC, adesso chiamato in causa dalla CISL per operazioni anche questa volta poco trasparenti,

si chiede di sapere: se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno incaricare l'Alto Commissariato antimafia di accertamenti sull'operazione ICA-SUD, per l'acclaramento di ogni eventuale responsabilità penale dei protagonisti della vicenda;

se il Ministro delle finanze è al corrente che la Guardia di finanza, nel rapporto n. 1179/24 del 27 marzo 1985 presentato a conclusione delle indagini delegate dalla procura generale della Corte dei conti, ha rilevato, ai fini del rapporto all'autorità giudiziaria, gli aspetti penali dell'affare, in relazione alla perfetta identità con il caso dell'albergo Orsa Sud e se, nell'occasione, sono stati condotti accertamenti sul ruolo all'epoca svolto dall'attuale commissario dell'ESAC nella conclusione dell'affare e nella determinazione del prezzo, come risulta dai seguenti fatti:

a) l'allora ispettore compartimentale della Calabria, malgrado la carica ricoperta in seno alla regione Calabria preposta al controllo sull'attività dell'ESAC e nonostante le incompatibilità create dai notori legami di amicizia personale e di abituale commensalità intercorrenti con uno dei proprietari dell'impianto, ha accettato di far parte della commissione istituita dall'ente di sviluppo con nota n. 21939/80 del 9 dicembre 1980 per procedere all'aggiornamento della valutazione, effettuata a suo tempo dal professor Pellegrino Capaldo, delle condizioni di vendita dell'ICA-SUD, rassegnando una relazione con prezzi assai superiori al valore reale dell'impianto e senza considerare i profili relativi al contributo di 300 milioni elargito dalla CASMEZ, così da accollare due volte al bilancio pubblico il carico relativo alla spesa di 300 milioni sostenuta dall'ente;

b) lo stesso ispettore compartimentale e attuale commissario dell'ESAC, con nota n. 185 del 24 marzo 1982 (protocollo dell'ente di sviluppo n. 6040 del 29 dello stesso mese di marzo), adottata su materia estranea alla specifica competenza dell'ufficio compartimentale, esercitava pesanti e non consentite pressioni sull'ente sorvegliato, per la confutazione della perizia del presidente dei revisori dei conti e per spingere l'ente all'acquisto, con ingerenza profittatrice, nell'azione d'ufficio, chiaramente finalizzata a condurre in porto un'operazione di truffa che è costata all'erario centinaia di milioni di danno e l'accollo di una struttura fatiscente che l'ESAC non poteva rilevare, in quanto la legge istitutiva, come chiarito dal servizio legale dell'ente, non poteva assumere partecipazioni azionarie in società private.

L'interrogante chiede di sapere, infine, se il Ministro di grazia e giustizia è a conoscenza dei motivi per cui, nello stesso distretto della Corte di appello, per l'acquisto dell'albergo Orsa Sud si procede con mandato di cattura nei riguardi dei responsabili dell'operazione, mentre per la più grave e spregiudicata vicenda dell'ICA-SUD, che concerne un danno assai maggiore e non consente attenuanti per i pareri resi, sull'argomento, dal servizio legale dell'ente e dal presidente del collegio dei revisori dei conti dello stesso ente, non si conosce alcuna iniziativa giudiziaria, invece quanto mai opportuna, specie nell'attuale momento, come remora ad una logica indisturbata di crimine, del genere denunziato adesso dal sindacato CISL che dimentica evidentemente l'appartenenza politica dell'attuale commissario ed il fatto che la nomina proviene proprio dal partito di maggioranza relativa.

(4-00595)

(11 novembre 1987)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sui fatti segnalati pende istruttoria presso la procura generale della Corte dei conti, la quale ha promosso indagini di polizia giudiziaria, allo stato attuale ancora non giunte a compimento.

Inoltre, degli stessi fatti è stato investito l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la criminalità mafiosa, le cui valutazioni ancora non sono state rese note.

Il Ministro senza portafoglio
per gli affari regionali e i problemi istituzionali
MACCANICO

(24 marzo 1989)

POLLICE. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* - Premesso che l'attuale commissario dell'ESAC (Ente Sviluppo Autonomo Calabria), avvalendosi a suo tempo delle competenze d'ufficio svolte in seno alla regione Calabria, presso cui ha ricoperto anche l'incarico di ispettore compartimentale, ha fatto ottenere ad una azienda cosentina operante nel campo dei prodotti agroalimentari (in seno alla quale il fratello di detto funzionario regionale ricopre un'importante carica, con cospicui quanto occulti interessi familiari nel pacchetto azionario della società ed in altre ad essa collegate) ingenti sovvenzioni regionali, così da trasformare rapidamente le dimensioni dell'azienda, l'interrogate chiede di sapere se il Ministro dell'interno non intenda disporre, tramite l'Alto Commissario antimafia, una rigorosa inchiesta, anche di carattere bancario e patrimoniale nei riguardi degli interessati, per accertare:

a) l'entità delle sovvenzioni elargite dalla regione Calabria in favore del GIAT (Gruppo Industriale Alimentare «Tenuta»), in cui opera il fratello dell'attuale commissario dell'ESAC, o di altre aziende a questa direttamente collegate;

b) la liceità delle sovvenzioni stesse ed i tempi occorsi per la definizione delle pratiche relative, al fine di acclarare eventuali interessi dell'ex ispettore compartimentale della Calabria nel disbrigo delle incombenze di rito;

c) gli interessi, palesi od occulti, del *clan* familiare dell'attuale commissario dell'ESAC nei profitti ricavati dalle sovvenzioni pubbliche ricevute dalla regione Calabria nonchè la consistenza e liceità del patrimonio accumulato dagli interessati a motivo dello sviluppo delle attività dell'azienda così favorita dalla regione Calabria.

L'interrogante chiede di sapere, altresì, se il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali non intenda intervenire, tramite il Commissario di governo, presso la regione Calabria per un'inchiesta sugli episodi relativi alle sovvenzioni elargite al GIAT e ad altre aziende a questa collegate, per stabilire eventuali pressioni o agevolazioni anche sui tempi occorsi per la definizione delle pratiche.

(4-00799)

(15 dicembre 1987)

RISPOSTA. - Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sulle questioni ivi segnalate sono in corso accertamenti di polizia giudiziaria su richiesta della procura generale della Corte dei conti.

Inoltre sono in corso indagini da parte della Guardia di finanza in ordine alla questione dell'ispettorato provinciale della alimentazione di Cosenza, con particolare riguardo sia a quanto attiene l'istruzione e la liquidazione delle istanze di aiuti CEE afferenti la superproduzione di olive della provincia, sia in ordine al controllo della produzione di conserve a base di prodotti ortofrutticoli d'imprese facenti capo al gruppo «Fratelli Tenuta» in provincia di Cosenza.

Non sono state trascurate altre tipologie di accertamenti, tanto che con i poteri conferiti dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ha disposto l'accesso ispettivo presso l'Ente di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC).

Le operazioni di cui sopra sono tuttora in corso.

Conseguentemente ogni iniziativa da parte dell'attività centrale è subordinata all'esito degli accertamenti suindicati, tenendo presente che l'ente è costituito quale strumento operativo della regione, cui spettano i poteri di controllo e vigilanza.

Il Ministro senza portafoglio
per gli affari regionali e i problemi istituzionali
MACCANICO

(17 marzo 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno.* – Premesso:

che, con interrogazione 4-00480 presentata in data 15 ottobre 1987, rimasta senza esito nonostante la gravità del caso sollevato, veniva sollecitata un'inchiesta, tramite la locale Guardia di finanza, sui motivi per i quali il commissario dell'ESAC ha tenuto riservata ai competenti uffici la raccomandata n. 6332 del 21 aprile 1987 con la quale il consorzio emiliano produttori latte (CERPEL) denunciava fatti gravissimi nei riguardi di un funzionario il quale, appena qualche mese dopo, veniva nominato a reggente di un settore presso il quale si erano determinate condizioni di incompatibilità, per gli incarichi ricoperti in seno ad una società privata, alla cui attività commerciale faceva riferimento la lettera del CERPEL;

che, per giustificare la propria condotta di indebita copertura del funzionario in parola (notoriamente legato agli interessi economici che fanno capo al fratello dell'attuale commissario dell'ESAC), nello scorcio del decorso anno veniva denunciata all'autorità giudiziaria la scomparsa del ricordato plico del consorzio emiliano, benchè risulti accertato che la raccomandata in parola era stata consegnata dall'addetto alla corrispondenza dell'ente alla segreteria del commissario, con chiaro intento di simulazione di reato e soppressione di documenti d'ufficio, finalizzati a trovare giustificazione alla condotta rilevata dalla precedente interrogazione parlamentare del 15 ottobre 1987,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza delle iniziative assunte dalla procura generale della Corte di appello di Catanzaro ai fini di un'inchiesta, tramite gli organi di polizia giudiziaria, sui verificatisi fatti di simulazione di reato e di soppressione di

documenti d'ufficio, cui è incorso l'attuale commissario dell'ESAC a copertura delle responsabilità penali, per interesse privato in atti d'ufficio, cui era incorso con la nomina a reggente del servizio commercializzazione prodotti di un funzionario la cui posizione di incompatibilità in detto settore gli era stata in precedenza denunciata dalla ricordata lettera del CERPEL, come appare dimostrato dal fatto che l'assunta sparizione di documenti, lamentata all'autorità giudiziaria con regolare denuncia, resta smentita dalle seguenti considerazioni, da tener presenti nel relativo procedimento:

a) risulta stabilito che l'impiegato addetto alla corrispondenza dell'ente ha consegnato regolarmente, senza aprirlo, il plico raccomandato del CERPEL alla segreteria del commissario, per cui nessuno, tranne il commissario, era in condizioni di conoscerne il contenuto e, quindi, in grado di stabilire l'opportunità di fare sparire i compromettenti documenti;

b) nessuno aveva e poteva ragionevolmente avere un qualsiasi interesse alla soppressione dei documenti inviati dal CERPEL, ad eccezione del diretto interessato, chiamato in causa dalla denuncia del consorzio emiliano e dello stesso commissario che aveva proceduto al conferimento di un incarico superiore malgrado i termini di incompatibilità rilevabili dalla raccomandata in parola e, dunque, con profili di reato per interesse privato in atti d'ufficio;

c) nessuno nell'ente ha libero accesso agli uffici del commissario, almeno senza la presenza degli addetti di segreteria e per il tempo necessario a frugare tra le carte e per trafugare documenti d'ufficio, da cui la non credibilità dell'assunta sottrazione del plico in questione;

d) il commissario dell'ESAC non ha mai mostrato di non conoscere i termini dell'esposto del CERPEL, anzi, ha mostrato piena consapevolezza dei fatti, come risulta comprovato dalla circostanza di non essersi mai mostrato sorpreso delle ripetute esortazioni di un dirigente del medesimo ente a dar seguito alle accuse del consorzio emiliano produttori latte, fatte a mezzo di svariate note d'ufficio e persino con un atto stragiudiziale del 2 ottobre 1987 con il quale si invitava l'organo di controllo ad acquisire la nota n. 6332 del 21 aprile 1987, ai fini di un'inchiesta sulle circostanze interessate a tale denuncia, con condotta chiaramente in contrasto con quella da assumere ove effettivamente il plico in questione non fosse mai pervenuto al commissario, come adesso assunto nella denuncia all'autorità giudiziaria;

e) la rassegna stampa dell'ESAC del 29 ottobre 1987 riporta, con la massima evidenza, la notizia data da «Il Giornale di Calabria» del giorno precedente la presentazione della interrogazione parlamentare 4-00480 che faceva esplicito riferimento «a comportamenti omissivi del commissario in ordine a presunte irregolarità che sarebbero state denunciate dal consorzio emiliano» e neppure in questa circostanza il commissario mostra stupore o curiosità nei riguardi di un'accusa che gli viene rivolta nel merito di una denuncia del CERPEL lasciata senza seguito, senza neppure un accertamento rivolto ad acclarare la rispondenza al vero dell'arrivo di detta missiva, come sarebbe stato logico se effettivamente non fosse stato a conoscenza del plico in questione;

f) in tali obiettivi presupposti di fatto, appare palesemente simulatoria la denuncia di sottrazione di documenti d'ufficio, fatta a notevole distanza di tempo dai primi riferimenti al plico in questione (il primo accenno è contenuto in una riservata d'ufficio del 7 settembre 1987, seguito da un atto stragiudiziale del 2 ottobre successivo), specie dopo la notizia di stampa del

29 ottobre su una iniziativa parlamentare che sollecitava una inchiesta giudiziaria sulla condotta omissiva assunta dal commissario sull'esposto del CERPEL, riportata dalla stessa rassegna stampa dell'ESAC del 29 ottobre 1987,

l'interrogante chiede, pertanto, di sapere se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno disporre un'indagine, tramite l'Alto Commissario antimafia, sui termini della vicenda, data la gravità dei fatti in causa.

(4-00916)

(19 gennaio 1988)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

In ordine ai fatti segnalati con l'interrogazione in parola la procura della Repubblica di Catanzaro ha promosso accertamenti attraverso i competenti organi di polizia giudiziaria sulla questione inerente la missiva CERPEL e ad ogni altro aspetto attinente.

In relazione ai fatti segnalati, l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, con i poteri della legge 12 ottobre 1982, n. 726, ha disposto l'accesso ispettivo, presso l'Ente di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC), finalizzato ad una verifica di eventuali esistenze di condizionamenti ovvero influenze della criminalità organizzata nell'attività amministrativa e gestionale dell'ente in parola.

Le sopraddette iniziative di polizia giudiziaria sono ancora in corso di svolgimento.

Il Ministro senza portafoglio
per gli affari regionali e i problemi istituzionali
MACCANICO

(16 marzo 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per sapere, in relazione allo stanziamento di fondi da parte del Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile per la costruzione della nave da sbarco anfibia «San Marco», che a Brindisi sta compiendo operazioni militari di addestramento, quali siano stati i criteri che hanno regolato questa gravissima distorsione nell'uso dei bilanci.

(4-01620)

(18 maggio 1988)

RISPOSTA. – Si risponde per il Governo.

La legge 30 marzo 1981, n. 119, ha autorizzato la spesa di 650 miliardi per l'acquisizione di equipaggiamenti e mezzi ai fini di concorso alla protezione civile. Negli approvvigionamenti si è seguito il criterio di utilizzare mezzi pienamente idonei all'impiego nei compiti di concorso in caso di calamità ed emergenza civile, ma al contempo integrabili nella struttura operativa delle Forze armate.

In tale quadro è stata costruita una unità trasporto e sbarco, denominata «San Marco».

La «San Marco» è dotata di specifiche attrezzature e sistemazioni tecnico-sanitarie che la rendono particolarmente idonea a compiti di concorso alla protezione civile, mentre, per la funzione più propriamente militare, l'unità è equipaggiata con un sistema di combattimento acquisito con i fondi provenienti dal bilancio ordinario della Difesa.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(16 marzo 1989)

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che i sottufficiali in servizio ed in pensione della Marina militare sono ancora in attesa che l'Amministrazione applichi a loro favore la legge 14 novembre 1987, n. 468, che avrebbe dovuto comportare, nelle intenzioni del legislatore, urgenti miglioramenti economici al personale militare. Di fatto, però, si deve rilevare che, a sei mesi dalla entrata in vigore della legge, il personale in servizio continua a percepire in forma non omogenea, in relazione alle soggettive interpretazioni dell'ente amministratore, solo anticipazioni, come accade ormai dal marzo 1987, e il personale in pensione, attende che l'ottava divisione di Maripers proceda a ricalcolare le relative pensioni provvisorie, per poter incominciare a percepire i nuovi aumenti, essendo escluso, non si sa bene a quale titolo, da ogni forma di anticipazione;

che a tal fine la direzione generale ha «precettato» del personale militare e civile, con nessuna specifica preparazione, per introdurre nel calcolatore i dati relativi, con le conseguenze che è facile immaginare. Analoga procedura fu adottata alcuni anni or sono per automatizzare le pratiche matricolari di tutto il personale militare, con un risultato, a dir poco, disastroso. Ogni estratto matricolare risultò costellato da decine, se non da centinaia, di errori e in alcuni casi da frasi e parole irripetibili per cui fu deciso di inviare ad ogni militare in servizio copia del proprio estratto matricolare meccanizzato, affinchè fossero individuati gli eventuali errori e le immancabili inesattezze ed omissioni. Ciò fu possibile perchè, trattandosi di dati storici, l'interessato era nelle condizioni di controllarne l'esattezza. Nel caso in esame, invece, la quasi totalità degli interessati non è nelle condizioni di valutare l'esattezza dei dati in quanto l'Amministrazione, ormai da un decennio, ha ritenuto di non dover inviare ai propri amministrati copia degli atti amministrativi. La determinazione dello stipendio è diventata, quindi, un fatto di fede tra il dipendente e l'Amministrazione. Per il personale in pensione, poi, la situazione assume aspetti tragici, se non grotteschi, in quanto tutto avviene nel più assoluto, insindacabile segreto, nei confronti di un individuo che, fuori dal ciclo informativo, non riesce a spiegarsi quanto avviene, spesso, a suo danno,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per far cessare così gravi inconvenienti e soddisfare le legittime aspettative di tutto il personale amministrato. Per quanto riguarda, poi, il personale in congedo, si chiede di inviare agli interessati, con il mezzo ritenuto più utile ed economico (ad esempio

allegandolo alla pensione), copia dei decreti amministrativi che comportano variazioni di trattamento economico.

(4-01683)

(2 giugno 1988)

RISPOSTA. - La legge 14 novembre 1987, n. 468, ha concluso un tormentato *iter* legislativo iniziato con la presentazione da parte del Governo di più decreti-legge.

Gli anticipi sui benefici ed i miglioramenti economici via via stabiliti con i citati provvedimenti di urgenza sono stati tempestivamente erogati al personale della Marina militare.

Data però la complessità e la molteplicità dei provvedimenti rapidamente succedutisi nel tempo, l'amministrazione, in considerazione del fatto che i decreti di attribuzione stipendio sono oramai «personalizzati», ha chiesto alla ditta Comed di elaborare un programma.

Il programma ha dovuto, poi, essere modificato in seguito ad un rilievo della Corte dei conti.

Buona parte del lavoro ha di nuovo dovuto essere modificato con l'entrata in vigore della legge n. 468 del 1987, che ha introdotto ulteriori disposizioni.

Una volta fissate le norme da seguire per procedere alla integrale liquidazione di quanto dovuto al personale in servizio ed a quello cessato dal servizio ma ancora in pensione provvisoria, è stato formato un nucleo di operatori meccanografici al fine di pervenire alla perequazione stipendiale interforze.

Per quanto, infine, concerne il personale cessato definitivamente dal servizio e intestatario dei benefici di legge, si assicura che si continua ad aggiornare la base pensionabile individuale di ciascuno per i successivi provvedimenti di riliquidazione, dandone conoscenza all'interessato.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(16 marzo 1989)

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - In relazione alla impressionante serie di morti di militari avvenute nei primi giorni del giugno 1988, tra cui:

1) la morte di Rosario Villanova, di 24 anni, avvenuta presso il poligono di Castel Giuliano il 4 giugno;

2) la morte di Alfio Pulvirenti, di 23 anni, avvenuta presso il poligono interforze di Salto di Quirra il 6 giugno;

3) la morte di Filippo Colombo, di 20 anni, avvenuta a Santa Maria del Colle, presso Lucca, il 7 giugno;

4) la morte di Paolo Ratti, 20 anni, avvenuta presso Trani il 9 giugno,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia stata la dinamica degli incidenti, quali le responsabilità accertate e quali le direttive impartite per contenere l'incredibile frequenza con cui si verificano incidenti mortali nelle Forze armate.

(4-01866)

(5 luglio 1988)

RISPOSTA. – In relazione ai decessi citati dall'onorevole interrogante si elencano gli elementi di informazione emersi dalle rispettive inchieste sommarie.

Allievo ufficiale di complemento Rosario Villanova. – Durante una pausa dello svolgimento del tema tattico «sosta in zona di attesa», all'interno dell'area addestrativa di Castel Giuliano, verso le ore 20,20 del 3 giugno 1988, alcuni allievi ufficiali di complemento della scuola di fanteria e cavalleria di Cesano decidevano di scattare delle foto ricordo su un VTC M113 mascherato con frascame. Nello scendere a terra, l'allievo ufficiale di complemento Cornuda – che, quale componente del servizio di scorta armata, aveva in consegna il munizionamento e che, contrariamente alle disposizioni ricevute, aveva caricato il FAL – provocava inavvertitamente la partenza di un colpo dalla propria arma, che raggiungeva in pieno petto l'allievo ufficiale di complemento Villanova, che stava scattando le suddette fotografie. Questi, immediatamente soccorso, veniva trasportato all'ospedale civile di Bracciano, dove decedeva verso le ore 21,05.

L'evento è stato denunciato alla procura militare della Repubblica di Roma, che non si è ancora pronunciata in merito.

La responsabilità dell'evento è stata ritenuta possa risalire al Cornuda, il quale, non rispettando gli ordini ricevuti, ha inserito, inspiegabilmente, il serbatoio nell'arma in dotazione provocandone, poi, accidentalmente, il caricamento.

Nei confronti del militare pende procedimento penale.

Non sono emerse ulteriori responsabilità a carico di chicchessia.

Sergente Alfio Pulvirenti. – Verso le ore 14,20 del 6 giugno 1988, in località Monte Gardica, il sergente Pulvirenti, comandato, quale specialista elettronico di sistemi d'arma, presso il poligono interforze di Salto di Quirra di Perdas de Fogu in occasione dell'11ª campagna di tiro, veniva colpito, per cause tuttora in corso di accertamento, dal rotore posteriore di un elicottero AB/206, decedendo.

La relativa inchiesta è tuttora in fase di svolgimento da parte di apposita commissione.

Paracadutista Filippo Colombo. – Il giorno 7 giugno 1988, verso le ore 9, l'autocarro ACP/70 condotto dal paracadutista Gian Luca Tronconi, effettivo alla compagnia genio guastatori della Brigata «Folgore», con a bordo 18 militari diretti al poligono «Le Crepole» per addestramento, incontrava lungo l'usuale percorso una deviazione «per lavori».

La nuova strada imboccata, priva di segnaletica e all'inizio larga a sufficienza per il transito dei veicoli pesanti, è delimitata a destra da un muro e dall'altro lato da una scarpata, con un dislivello di 3 metri, priva di protezioni.

Percorso un certo tratto, l'autocarro, a causa dello sgretolamento del ciglio asfaltato, finiva con la ruota anteriore sinistra sulla banchina erbosa che, resa molle dalla pioggia, cedeva sotto il peso dell'automezzo il quale, pertanto, si inclinava, ribaltandosi.

Nell'incidente perdeva la vita il paracadutista Filippo Colombo, per «schiacciamento toracico e cranico». I restanti militari venivano subito soccorsi dall'ufficiale medico, che si trovava a bordo dell'autoambulanza che seguiva il mezzo, ed avviati all'ospedale civile di Lucca.

L'evento è stato oggetto di rapporto da parte dei carabinieri alla procura della Repubblica di Lucca, che non si è ancora espressa in merito.

Si ritiene che il fatto sia da attribuire a cause accidentali, quali la mancanza di opportuna segnaletica, il progressivo restringimento del percorso, la presenza di erba alta ai bordi e le condizioni metereologiche avverse.

Peraltro, la posizione disciplinare del personale coinvolto sarà riesaminata ad esito cognito delle conclusioni dell'autorità giudiziaria.

Caporale Paolo Ratti. – Verso le ore 2,55 del 12 giugno 1988, il caporale Ratti, effettivo del reparto comando e trasmissioni «Legnano», in servizio di pattuglia per la vigilanza armata ad un convoglio ferroviario militare, verosimilmente richiamato da rumori sospetti, molto imprudentemente e contrariamente alle disposizioni ricevute dal comandante della guardia e dai due sottufficiali vice comandanti, saliva su un ACM/52 con *shelter* caricato sul pianale ferroviario. Sedutosi sulla cabina dell'autocarro, il militare toccava accidentalmente il cavo di alimentazione dell'alta tensione, rimanendo folgorato.

Immediatamente soccorso, veniva trasportato all'ospedale civile di Trani, dove i sanitari ne constatavano il decesso.

L'evento è stato denunciato alla procura della Repubblica di Trani ed alla procura militare della Repubblica di Bari, che non si sono ancora espresse in merito.

Si ritiene che la responsabilità dell'evento sia da attribuire allo stesso caporale che, con estrema leggerezza – forse confidando eccessivamente nella propria esperienza, in quanto fornito di diploma di perito elettronico, di professione elettricista ed in servizio di leva con l'incarico di motorista di gruppi elettrogeni – ha disatteso le disposizioni e le raccomandazioni impartite dai superiori.

Non sono state rilevate ulteriori responsabilità a carico di chicchessia.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(16 marzo 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere:

se, in relazione alla recente circolare sugli studenti universitari, il Presidente del Consiglio sia a conoscenza della grave situazione in cui versa il sistema universitario italiano, dal momento che più di 150.000 giovani abbandonano ogni anno gli studi universitari: in particolare, dal 1980 al 1985, il numero di laureati è diminuito di 1009 unità ed il fenomeno riguarda soprattutto le lauree di indirizzo scientifico. L'attuale funzionamento degli atenei determina infatti una impossibilità «strutturale» a vivere la formazione con produttività, gratificazione e dignità;

se non ritenga, di fronte a questi dati, sbagliato e pericoloso pensare che si possa incoraggiare il conseguimento della laurea con disposizioni quali quelle contenute nell'articolo 10 della legge n. 958 del 1986, che di fatto introducono ulteriori meccanismi di selezione;

se, in attesa che vengano apportate modifiche a detto articolo 10, non ritenga doveroso ripristinare immediatamente le norme contenute nell'arti-

colo 19 della legge n. 191 del 1975, per tutti gli studenti universitari attualmente iscritti.

(4-01955)

(20 luglio 1988)

RISPOSTA. - La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, è superata nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti, con legge 16 dicembre 1988, n. 538, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1988, sono stati apportati emendamenti all'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nel senso che gli studenti che frequentano corsi universitari possono rinviare il servizio di leva, oltre che per il numero di anni corrispondente alla durata legale del corso di laurea, anche per i successivi tre anni.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(7 marzo 1989)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - In relazione all'incidente aereo di Ramstein, nel quale hanno trovato la morte 67 persone tra cui molte donne e bambini, l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le responsabilità del capo pattuglia delle Frecce tricolori;

quali siano le responsabilità dell'ufficiale incaricato dell'addestramento;

quali fossero le misure, all'atto della sciagura, in vigore per salvaguardare l'incolumità degli spettatori, visto che nel comunicato del Ministero della difesa del 29 agosto 1988 si afferma che «l'attività futura delle Frecce tricolori sarà programmata secondo misure atte a salvaguardare l'incolumità degli spettatori»;

quali siano stati i risarcimenti stabiliti per le famiglie dei piloti e, in particolare, se vi fosse una assicurazione sulla vita e di che entità;

in relazione alla affermazione del Ministro della difesa sul quotidiano «La Stampa» dell'11 settembre 1988 (in risposta a un articolo del professor Luigi Firpo su «La Stampa» dell'8 settembre 1988 ed ad un articolo del giornalista tedesco Von Dohnanyi su «Il Manifesto» del 7 settembre 1988), secondo cui «la dottrina critica che tira in ballo D'Annunzio e Marinetti poteva essere messa in circolazione prima di Ramstein e farlo ora non mi sembra rispettoso nè per le vittime nè per i piloti caduti», se il Ministro stesso sia al corrente delle interrogazioni presentate in Parlamento già 10 anni fa, volte a far cessare l'attività delle Frecce tricolori in connessione ad incidenti come quello avvenuto in Inghilterra, che solo per miracolo non si tradusse in una strage e che aveva messo bene in evidenza la completa insufficienza delle misure di sicurezza per il pubblico causata dall'attività acrobatica oltre che il rischio per i piloti;

quali siano i costi dell'aeroporto di Rivolto che fa parte integrante della pattuglia acrobatica, in particolare per quanto riguarda stipendi e

retribuzioni delle svariate centinaia di tecnici che vi operano e per la manutenzione dell'aeroporto e delle sue strutture logistiche;

quali siano le spese delle «missioni» in Italia e all'estero del personale, il costo degli aerei e la loro manutenzione, il costo dell'addestramento dei piloti, il costo per il carburante necessario ad esercitazioni e trasferte;

se tale cifra complessiva sia prossima ai 200 miliardi di lire all'anno;

se le gravissime accuse di insensibilità da parte italiana e in particolare delle nostre Forze armate nei riguardi dei morti e dei feriti civili in Germania, mosseci dalla stampa di tutto il mondo, non abbiano dimostrato l'esistenza di un grave solco tra società militare e società civile nel nostro paese;

per quale motivo, mentre gli ospedali francesi e lussemburghesi (e perfino degli Stati Uniti!) si sono prodigati in aiuti, soprattutto per compiere le trasfusioni di sangue (e il sergente fotografo italiano è stato trasportato in USA con tre persone di accompagnamento!), dall'Italia, in modo veramente ignobile, non sia stato fornito alcun aiuto alle vittime, fatto particolarmente grave, tenuto anche conto degli aiuti che l'Italia ebbe a ricevere, specie dai tedeschi, nel corso di terremoti e alluvioni;

se non si ritenga di cattivo gusto, oltrechè umiliante e controproducente dal punto di vista dell'immagine, far partecipare la pattuglia acrobatica a nuove esibizioni, tra l'altro prima ancora che siano stati resi noti i risultati dell'inchiesta in corso;

se le industrie produttrici di aerei da addestramento non abbiano già sufficiente rappresentanza del loro prodotto attraverso le pattuglie acrobatiche civili;

se non si ritenga inaccettabile che l'Aeronautica, a spese del contribuente, faccia propaganda a una industria civile;

se l'attività delle Frecce tricolori possa essere giustificata da fini della difesa, non risultando l'attività evidentemente di tipo operativo, ed essendo comunque le Frecce tricolori distratte dalla attività operativa per circa 30 settimane all'anno, tenuto conto che paesi ben più ricchi e militarmente efficienti come la Germania federale non dispongono di una pattuglia acrobatica ed inoltre che l'attività acrobatica viene comunque ad interessare una «minimissima» parte dei nostri piloti;

nel caso che la NATO programmi esibizioni aeree nelle basi che si trovano nel territorio nazionale, come ad esempio quella di Aviano nel Friuli, quali siano i poteri di controllo dello Stato italiano su queste manifestazioni aeree e da quali norme siano regolati;

in caso di grave incidente del tipo di quello di Ramstein, quali siano i piani di soccorso in vigore, in quali ospedali andrebbero ricoverate le vittime, quali capacità di trasporto verso gli ospedali esistano e quali possibilità di compiere trasfusione di sangue;

se non si ritenga che il Capo di Stato maggiore della Aeronautica, autore di agghiaccianti e intempestive dichiarazioni alla televisione, e il Ministro della difesa, responsabile in ultima istanza del comportamento delle nostre Forze armate, non avrebbero immediatamente dovuto dimettersi dopo l'eccidio provocato dalle Frecce tricolori;

se il nostro paese intenda contribuire, e in quale misura, al risarcimento dei danni causati ai civili;

le cause del «movimento» di tre piloti della pattuglia dopo l'incidente;

se il Governo italiano vorrà tener conto della risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 1988 con cui si invitano i Governi a far cessare le esibizioni aeree.

(4-02170)

(29 settembre 1988)

RISPOSTA. – Si risponde per il Governo.

Sulla sciagura di Ramstein e sui problemi connessi il Ministro della difesa ha riferito alla IV Commissione permanente della Camera dei deputati il 21 settembre 1988.

È solo da aggiungere, ora, che i lavori delle commissioni d'inchiesta sono stati sottoposti all'esame della Commissione permanente nominata annualmente dal Ministro della difesa per accertare le cause degli incidenti di volo ad aeromobili militari.

La predetta Commissione permanente, condividendo le conclusioni delle citate commissioni d'inchiesta, ha emesso il 21 ottobre 1988 il giudizio conclusivo, attribuendo l'incidente all'erronea valutazione dei riferimenti spazio-temporali da parte del solista, erronea valutazione che ha impedito allo stesso di completare correttamente la manovra prevista e di eseguire tempestivamente lo scampo.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(16 marzo 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che in relazione alla risposta scritta pervenuta all'interrogazione 4-00874, sempre in ordine all'argomento trattato in quella sede, l'interrogante si dichiara non soddisfatto, si chiede di sapere:

perchè non si faccia alcun riferimento alla mancata applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 1976, articolo 65 (forza assente), visti anche gli articoli 52 e 28 della Costituzione;

perchè venga ignorata la mancata applicazione dell'articolo 53 del regolamento di disciplina militare, nonostante le certificazioni di illustri docenti universitari che asserivano, nelle loro qualità di pubblici ufficiali, che la sindrome era collegata all'ambiente di lavoro, per cui essi proponevano il cambio di ambiente, anche perchè il sergente Calicchia Giuseppe era da considerarsi esposto a rischio psico-patologico, come, purtroppo, si è verificato il 29 settembre 1988, con conseguenze, per fortuna, non irreparabili;

perchè si sia chiesto anche il trasferimento nell'ambito della 1ª brigata aerea, con preferenza per Rimini e Padova, ancora senza esito;

perchè l'istanza per la causa di servizio sia stata respinta dall'ispettorato di medicina del lavoro di Milano, per cui è pendente un ricorso al TAR del Lazio.

Infine va considerato il fatto che, circa l'impiego del sergente Calicchia, ci sono atti in possesso del genitore del predetto che attestano i turni snervanti a cui il figlio è stato sottoposto e che, per questo, il comandante

tenente colonnello Massara del 72° gruppo IT non ha smentito la contestazione, anche se sollecitato a più riprese.

(4-02230)

(11 ottobre 1988)

RISPOSTA. – L'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 1976 non è stato disapplicato nei confronti del sergente Giuseppe Calicchia. Infatti il sottufficiale, una volta riconosciuto temporaneamente inabile al servizio militare incondizionato, ottenne un corrispondente periodo di convalescenza.

L'articolo 53 del vigente regolamento di disciplina, invece, non poteva trovare applicazione perchè l'interessato non è stato mai ricoverato in ospedale militare.

Per quanto concerne il trasferimento del Calicchia ad altra sede di servizio, sono tuttora valide le considerazioni esposte nella risposta alla precedente interrogazione.

Non si è a conoscenza di azioni promosse dal suddetto sergente nei confronti dell'ispettorato di medicina del lavoro di Milano. Risulta invece che l'istituto medico legale dell'Aeronautica con sede a Milano non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità di cui è affetto il Calicchia.

Circa l'impiego del menzionato sottufficiale, si conferma quanto scritto nella precedente risposta, facendo presente che non si comprendono quali atti siano in possesso del genitore dell'interessato e quali contestazioni non siano state smentite dal comandante del 72° Gruppo IT di Bovolone.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(16 marzo 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere se ritenga corretta la procedura adottata dal distretto militare di Palermo, che ostacola gli obiettori di coscienza, richiedendo la rinuncia al rinvio del servizio militare all'atto della dichiarazione di obiezione.

(4-02424)

(15 novembre 1988)

RISPOSTA. – Non risulta che il distretto militare di Palermo operi forzature nei riguardi dei giovani che presentano istanza per espletare il servizio sostitutivo civile.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(16 marzo 1989)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che i lavoratori civili dell'Aeronautica militare di Milano hanno proclamato in settembre uno sciopero contro la «militarizzazione» del personale;

che i civili, come dipendenti del Ministero della difesa, dovrebbero usufruire del contratto degli statali;

che, come si apprende da notizie di stampa (vedere «l'Unità» del 28 settembre 1988), tale contratto non viene tenuto in considerazione e si pretende il rispetto di norme che nulla hanno a che vedere con esso, come ad esempio:

a) le USL non possono entrare a verificare l'igiene e la salubrità dei posti di lavoro, ma queste verifiche vengono effettuate dai medici militari che, lavorando nello stesso palazzo, sono soggetti alle gerarchie militari;

b) le visite fiscali ai lavoratori vengono effettuate da medici militari;

c) la circolare che regola gli accessi ai bar interni vieta ai lavoratori al di sotto del sesto livello l'accesso al bar degli ufficiali; questi lavoratori possono frequentare il bar dei sottufficiali, che ha comunque regole fermissime (vi è bandita la tuta da operaio, si deve essere tutti abbottonati fino all'ultimo bottone, sono proibiti i *jeans* e per le donne le camicette senza maniche o i sandali);

che il vecchio CRAL, un tempo gestito dai civili, è diventato una specie di caserma, con tanto di guardie armate ed ufficiale di ispezione, ed anche i dipendenti civili, per poterlo frequentare, sono tenuti a fare il saluto alle fotografie dei membri della commissione amministratrice esposte all'ingresso,

l'interrogante chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per correggere queste evidentissime deviazioni che ledono i diritti dei cittadini che lavorano al Ministero della difesa.

(4-02428)

(15 novembre 1988)

RISPOSTA. – Nessun processo di «militarizzazione» del personale civile della Difesa è ipotizzabile di diritto e, quindi, attuabile di fatto.

Le visite medico-fiscali ai dipendenti civili della 1ª Regione aerea e gli accertamenti in materia di sicurezza, di igiene e di salubrità degli ambienti di lavoro vengono effettuati da medici militari in armonia con i pareri ripetutamente espressi in materia dal Consiglio di Stato.

La circolare che consente l'utilizzo da parte del personale delle sale convegno è stata emanata, tra l'altro, a tutela del decoro che i suddetti ambienti necessariamente debbono avere.

La sala convegno unificata del personale del presidio di Milano soddisfa, in una visione unitaria, le esigenze socio-ricreative di tutto il personale interessato e la relativa amministrazione è affidata ad una commissione composta da militari e civili.

L'ubicazione del manufatto, al di fuori di una installazione militare, ha consigliato l'istituzione di un servizio di piantone all'ingresso per il riconoscimento dei soci, la presenza di un sottufficiale addetto al controllo del personale di truppa ivi presente nonchè un servizio notturno di piantone a salvaguardia di beni che altrimenti rimarrebbero incustoditi.

L'esposizione, infine, delle fotografie dei componenti la commissione amministratrice nell'apposita bacheca, intesa ad identificare il personale

responsabile dell'organismo, raggiunge l'unico scopo di ottimizzare i servizi prestati.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(16 marzo 1989)

PONTONE. – *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il recente convegno internazionale di ingegneria genetica tenutosi a Castel dell'Ovo ed organizzato dal CNR ha evidenziato la qualità delle ricerche dell'Istituto napoletano di genetica e biofisica;

che è ammirevole che tali risultati siano conseguiti in una carente situazione di strutture e di mezzi;

che in particolare è assurdo che le attività dell'istituto si svolgano nelle stesse baracche costruite 25 anni fa,

l'interrogante chiede di sapere quando il citato istituto potrà avere idonei locali.

(4-02180)

(4 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro senza portafoglio per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, in base agli elementi di valutazione pervenuti.

È necessario precisare che attualmente, in realtà, la sede dell'Istituto internazionale di genetica e biofisica di Napoli è ubicata in un edificio in muratura espressamente adattato ed in moderni padiglioni prefabbricati.

Già da tempo, tuttavia, avvertita l'esigenza di una sede più adeguata alle necessità dell'istituto, era stata acquisita a tal fine nello stesso capoluogo la disponibilità di un immobile sito in via Cintia. È imprevedibilmente accaduto, peraltro, che dopo il terremoto del 1980 tale immobile venisse requisito per ospitarvi famiglie rimaste prive di abitazione.

Lo sgombero dell'edificio, con successiva reintegrazione del Consiglio nazionale delle ricerche, è avvenuto soltanto di recente, ma tali ne sono risultate le condizioni di degrado che lo stesso ente ha ritenuto più conveniente restituirlo alla società proprietaria.

Così forzosamente modificati i programmi in materia del CNR, in base alle conseguenti determinazioni la nuova sede dell'Istituto internazionale di genetica e biofisica è stata ora individuata nel complesso edilizio sito a Napoli in via P. Castellino, 111, la cui nuova destinazione – tuttavia – comporta lavori di adattamento che richiederanno qualche tempo.

In tale situazione, quindi, si è dovuto prendere atto della necessità di fronteggiare le immediate, pressanti esigenze operative dell'istituto deliberando, intanto, sia l'attuazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria nell'attuale sede di via Marconi sia l'acquisto di un nuovo prefabbricato, da affiancare a quelli esistenti.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(23 febbraio 1989)

SANTINI, SCEVAROLLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la legge 6 giugno 1986, n. 251, recante: «Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici» è largamento inapplicata;

che pare necessario ed opportuno consentire agli agrotecnici professionisti di operare nell'interesse del settore agricolo e della economia nazionale, secondo la già manifestata volontà del Parlamento,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per:

consentire la costituzione di autonomi collegi agrotecnici nelle province ancora prive di tali organi ed altresì indicare le modalità di aggregazione fra le province prive di un sufficente numero minimo di agrotecnici professionisti;

prevedere l'elezione del consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici e le modalità elettive;

emanare uno specifico regolamento di esecuzione della citata legge n. 251 del 1986;

definire il meccanismo di determinazione ed esazione dei contributi necessari al funzionamento dei collegi.

(4-01174)

(23 febbraio 1988)

RISPOSTA. - Le questioni sollevate nell'interrogazione vanno inquadrate nella situazione di disagio conseguente alla formulazione della recente legge istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici (6 giugno 1986, n. 251), legge che, lacunosa nella disciplina della costituzione e del funzionamento degli organi istituzionali, ha provocato sensibili inconvenienti fin dalla sua prima applicazione, sì da rendere evidente la necessità di integrazioni e modifiche di natura, ovviamente, legislativa.

Quanto sopra premesso va - anzitutto - condivisa e ribadita la necessità, più che l'opportunità, che le specifiche attività del settore agricolo siano affidate, nell'interesse dell'economia nazionale, a professionisti particolarmente competenti per preparazione e capacità, e quindi nella specie agli agrotecnici, conformemente alla volontà risultante dal testo della legge sopracitata.

In ordine, poi, alle iniziative che il Ministero, nell'ambito dei suoi poteri, ha adottato, va osservato che - per far fronte alle più urgenti esigenze degli interessati - sono state date le prime indicazioni occorrenti alla costituzione degli organismi professionali (collegi), stabilendo la data d'inizio del loro funzionamento (decreto n. 369 del 17 luglio 1987), e regolando con apposita circolare del 22 settembre 1987, nell'assoluta mancanza di norme legislative e di delega al Governo, le operazioni elettorali per la formazione degli organi direttivi (consigli dei collegi).

Ovviamente, in conseguenza della regolamentazione della professione prevista dalla legge istitutiva e della concreta distribuzione sul territorio dei professionisti, non in tutte le province è stato possibile, per lo scarso numero di agrotecnici ivi residenti, procedere alle elezioni e quindi alla costituzione degli organismi professionali; e ciò nonostante questo Ministero avesse dato, con la cennata circolare, istruzioni tendenti, per la loro elasticità, a facilitare nella massima misura possibile un positivo esito delle operazioni elettorali con la formazione dei primi collegi e relativi consigli.

La situazione venutasi attualmente a determinare è quindi caratterizzata dalla costituzione solo parziale dei collegi provinciali e da un certo numero di professionisti, regolarmente iscritti negli albi transitoriamente formati dai presidenti dei tribunali, ma privati dalla possibilità di costituire il previsto organo provinciale e di eleggere il relativo consiglio appunto per la loro insufficiente consistenza numerica nell'ambito territoriale e per la mancata previsione, nella legge, di un qualsiasi accorpamento tra più province.

Nonostante tali difficoltà – al fine di dare attuazione all'articolo 4 della succitata legge – nelle date del 17 e 18 novembre 1988 si sono svolte presso questo Ministero le elezioni per la composizione del primo collegio nazionale degli agrotecnici.

Questo Ministero, consapevole degli inconvenienti derivanti dalla lacunosa disciplina della legge n. 251 del 1986, al fine di ovviarvi in maniera appropriata ha elaborato tempestivamente un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 20 ottobre 1988, che è stato deferito, in sede referente, alla XIII Commissione della Camera dei deputati il 12 dicembre 1988 (atto Camera n. 3374).

Il succitato schema di disegno di legge, all'articolo 6, recita: «Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'emanazione del relativo regolamento di esecuzione».

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(14 marzo 1989)

SPECCHIA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che con provvedimento del provveditore agli studi di Brindisi, a partire dal 18 aprile 1988, il coordinatore amministrativo Allieva Pietro è stato trasferito d'ufficio dal liceo classico «Lilla» di Francavilla Fontana al primo circolo didattico di Oria;

che detto provvedimento è stato assunto dopo che il coordinatore amministrativo in questione aveva segnalato alcune irregolarità da parte del preside del liceo «Lilla»;

che le visite ispettive e le varie fasi del procedimento per il trasferimento d'ufficio non hanno potuto smentire la segnalazione più grave, e cioè il versamento da parte del preside sul proprio conto corrente della somma di 50 milioni relativa alle quote degli alunni per i viaggi d'istruzione ed il successivo pagamento delle spese con assegni dello stesso preside;

che, mentre il coordinatore Allieva è stato trasferito d'ufficio, non si ha invece notizia di provvedimenti a carico del preside;

che non sembra credibile l'accusa all'Allieva di ostacolare il preside e di non collaborare con lo stesso, visto che per quattro anni nessun fatto specifico era stato segnalato, nè risultano contestazioni;

che, in definitiva, il trasferimento d'ufficio appare ingiustamente punitivo,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di far piena luce sui fatti innanzi esposti, considerando comunque necessaria una urgente ispezione ministeriale.

(4-02677)

(5 gennaio 1989)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si ritiene opportuno premettere che la situazione, relativa all'andamento gestionale del liceo classico «Lilla» di Francavilla Fontana, è stata oggetto, negli ultimi anni, di due distinte ed accurate ispezioni, disposte rispettivamente dal provveditore agli studi di Brindisi e da questo Ministero.

A conclusione di tali ispezioni, fu accertata, da un lato, tutta una serie di mancanze ed irregolarità commesse dal coordinatore amministrativo signor Pietro Alleva, e, dall'altro, l'infondatezza delle accuse mosse dal predetto nei confronti dal capo di istituto, accuse smentite anche dai testimoni indicati dallo stesso signor Alleva.

È risultato, in particolare, che quest'ultimo, nella sua qualità di membro di diritto della giunta esecutiva, considerava l'interessamento del preside - del tutto legittimo sul piano formale e normativo in quanto volto a vigilare sull'andamento didattico ed amministrativo della scuola - come un'azione riduttiva delle proprie prerogative e competenze, il che lo induceva, di conseguenza, a frapporre continui pretesti per sottrarsi ai suoi doveri d'ufficio e per rifiutare la propria collaborazione anche nell'espletamento di atti dovuti.

Quanto poi al sistema di versamento adottato dal preside e di cui è cenno nell'interrogazione, è risultato in effetti che, in occasione dei viaggi di istruzione, il suindicato liceo era solito aprire un conto in banca su un libretto di risparmio, sul quale venivano fatte affluire le quote pagate dagli alunni, cosa peraltro ben nota al coordinatore amministrativo che effettuava materialmente i versamenti.

Al riguardo, pur dovendosi riconoscere che le procedure di pagamento, in tali circostanze seguite, non sono certamente consentite, si osserva che le indagini in proposito espletate non hanno evidenziato alcuna appropriazione indebita da parte del capo di istituto, il quale aveva agito in piena buona fede e nell'esclusivo interesse degli alunni.

Conclusivamente, sulla base di un'obiettiva valutazione delle risultanze ispettive come sopra acquisite, questo Ministero ha ritenuto inevitabile il trasferimento d'ufficio del summenzionato signor Alleva a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, disciplinante i casi di «mobilità per incompatibilità» nei riguardi del personale della scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(7 marzo 1989)

SPETIČ. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che nella legge finanziaria 1988 è previsto uno stanziamento di 2,5 miliardi di lire, iscritti nel bilancio del Ministero degli affari esteri quale posta derivante dagli obblighi relativi alla legge di ratifica del trattato di Osimo tra Italia e Jugoslavia, destinata a sostenere le molteplici attività culturali e scolastiche della minoranza italiana in Istria e a Fiume;

che tale somma veniva normalmente erogata alla comunità italiana in Jugoslavia tramite l'università popolare di Trieste;

che per l'anno in corso (1988) questi mezzi non sono pervenuti a destinazione, provocando notevole disagio e difficoltà per la comunità italiana in Jugoslavia,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi per tale atteggiamento che contraddice clamorosamente dichiarazioni di intenti e sensibilità proclamate anche ai massimi livelli di responsabilità;

se è intenzione del Governo rimuovere rapidamente eventuali ostacoli e procedere, quindi, all'erogazione dei contributi previsti;

infine, se è intenzione del Governo recepire le raccomandazioni formulate dal Parlamento, raddoppiando tale posta, da più di un decennio sostanzialmente immutata, sin dalla predisposizione della legge finanziaria e del bilancio dello Stato per il 1989.

(4-02160)

(28 settembre 1988)

RISPOSTA. - Il Ministero degli affari esteri, conformemente alle intese interministeriali intervenute sin dal 1974, ha disposto in data 27 febbraio 1988 l'erogazione del contributo di lire 2.285.000.000 all'università popolare di Trieste per le sue attività socio-culturali in favore del gruppo etnico italiano in Jugoslavia.

La Corte dei conti ha però opposto un duplice rilievo in data 21 giugno e 23 settembre 1988, richiedendo maggiori precisazioni sulle ragioni per le quali l'università si pone come intermediaria nella erogazione di tale contributo, sui consuntivi di spesa, sugli interventi di restauro effettuati e sui beneficiari. Tali osservazioni hanno richiesto una approfondita verifica della situazione ed il Ministero degli affari esteri, sentiti l'ambasciata d'Italia in Belgrado e il consolato generale a Capodistria, ha fornito gli elementi richiesti alla Corte dei conti che ha provveduto alla registrazione del decreto in data 7 novembre 1988.

Tuttavia, per quanto attiene al corrente anno, l'ammontare del contributo iscritto sul capitolo di spesa 2681 del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri è stato elevato con la legge finanziaria 1989 a lire 3.000.000.000.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MANZOLINI

(20 marzo 1989)

STRIK LIEVERS, CORLEONE. - *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* - Premesso:

che la compagnia «Comuna Baires» svolge la propria attività artistico-culturale in Italia fin dal 1975 e che tra le varie forme nelle quali si esprime significativa è quella volta alla formazione artistica di molti giovani, sia come attori che come registi;

che il gruppo «Comuna Baires» è costituito in prevalenza da cittadini italiani e che la compagnia, la quale peraltro esprime la propria linea culturale attraverso la pratica di varie discipline, in una dimensione

multimediale, ha frequentemente rappresentato il nostro paese in numerosissimi *festival* internazionali di teatro;

che fin dalla sua costituzione la compagnia ha sostenuto i costi e le spese inerenti alla propria attività basandosi esclusivamente sul contributo dei singoli componenti, anche con sacrifici individuali;

che nessuna delle domande presentate, tramite la cooperativa «Arca Ducale», legittima rappresentante legale, al Ministero del turismo e dello spettacolo, volte all'ottenimento, da parte della compagnia, dei fondi previsti per legge a favore delle compagnie teatrali ha ottenuto risposta,

gli interroganti chiedono di conoscere:

i motivi in base ai quali ripetute richieste di sovvenzioni (o contributi) della cooperativa «Arca Ducale», della compagnia teatrale «Comuna Baires», del centro polivalente «Actor's Playhouse Baires International» siano sempre state respinte dal Ministro interessato;

i motivi per i quali mai nessuna *tournée* all'estero del gruppo «Comuna Baires» sia stata inserita nelle molte manifestazioni ufficiali o comunque per quali motivi detto gruppo non abbia ricevuto nessun tipo di facilitazione, pur rappresentando validamente l'immagine dell'Italia all'estero;

se non si ritenga, inoltre, particolarmente grave che il primo gruppo di teatro formalmente ricevuto in udienza alla Casa Rosada dal Presidente argentino Raul Alfonsín (alla presenza dell'ambasciatore italiano a Buenos Aires, Ludovico Incisa di Camerana) si trovi oggi nella condizione di dover chiudere una prestigiosa sede teatrale a Milano e mettere in forse la possibilità concreta di proseguire con la propria attività teatrale a Milano e a Buenos Aires;

se, tenuto conto che molto spesso finanziamenti e sovvenzioni sono stati elargiti a gruppi teatrali con particolare attenzione ai legami e alle protezioni partitocratiche che essi potevano vantare, il mancato accesso della menzionata compagnia alle facilitazioni previste dalla legge non sia da attribuirsi alla sua mancanza di legami e padrinaggi di tale genere.

(4-01835)

(29 giugno 1988)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto con la quale si lamenta il mancato sovvenzionamento ministeriale per le attività di prosa a favore della cooperativa «Arca Ducale» e della compagnia «Comuna Baires», si fa presente quanto segue.

La cooperativa «Arca Ducale» (in proprio e per conto della compagnia «Comuna Baires») ha presentato domanda di contributo nella stagione teatrale 1986-1987, ai sensi della circolare n. 4 del 30 luglio 1986, recante interventi a favore delle attività teatrali di prosa relativi alla stagione medesima.

In sede di riscontro della documentazione consuntiva, è risultato che il predetto complesso non aveva raggiunto, nello svolgimento dell'attività, i limiti minimi previsti dalla normativa ministeriale, in particolare per quanto riguardava il numero delle recite ed il numero delle giornate lavorative degli elementi impiegati.

Nelle successive stagioni teatrali 1987-1988 e 1988-1989 non risultano pervenute all'amministrazione istanze di contributo da parte del predetto complesso.

Allo stato attuale, essendo scaduti i termini di presentazione delle domande, una eventuale richiesta di intervento potrà essere esaminata con riguardo all'attività della prossima stagione teatrale 1989-1990.

Relativamente alle *tournée* all'estero, va precisato che il Ministero è estraneo alla organizzazione e gestione delle manifestazioni internazionali e pertanto non può, di propria iniziativa, formulare proposte di partecipazione di gruppi o complessi teatrali nè, comunque, intervenire in fase di predisposizione dei relativi programmi.

Ai fini dell'eventuale sostegno finanziario, i soggetti che intendono effettuare iniziative all'estero devono proporre apposita istanza documentata, nei tempi e nelle forme prescritte dalla circolare ministeriale n. 3 del 22 aprile 1986.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
MURATORE

(14 marzo 1989)

TRIPODI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che con l'attuazione della legge n. 56 del 1987 sono stati istituiti gli uffici circoscrizionali per l'impiego e conseguentemente saranno soppressi gli uffici comunali del lavoro;

che per quanto riguarda i 33 comuni della Piana di Gioia Tauro (Reggio Calabria) è stata istituita una sola sede circoscrizionale a Gioia Tauro che spesso dista 20-30 e anche più chilometri dai centri abitati;

che, in relazione a quanto sopra, dal 1° gennaio 1989 verrà soppresso anche l'ufficio di collocamento di un grosso centro abitato, qual è quello di Polistena che, oltre a rappresentare dodicimila abitanti, ha una massiccia presenza di lavoratori agricoli dipendenti;

che Polistena, distando oltre 20 chilometri dalla sede circoscrizionale di Gioia Tauro, collegata da servizi pubblici di trasporto molto precari, determinerebbe gravi disagi per i lavoratori e quindi tensioni con imprevedibili conseguenze,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario predisporre di trasformare urgentemente l'ufficio del lavoro di Polistena in sezione decentrata e di recapito periodico, per eliminare le giuste preoccupazioni delle classi lavoratrici e i disagi che i lavoratori di Polistena e dei centri limitrofi sarebbero costretti a sopportare.

(4-02599)

(15 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Si informa l'onorevole interrogante che il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Reggio Calabria, con decreto del 16 febbraio 1989, ha istituito, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, nel comune di Polistena un ufficio di recapito periodico e sezione decentrata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

(20 marzo 1989)

TRIPODI, ALBERICI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che l'applicazione del comma 2, articolo 3, del decreto-legge n. 323 del 6 agosto 1988, convertito dalla legge n. 426 del 6 ottobre 1988 comporterà, secondo la stima di ambienti sindacali, che circa 45.000 docenti di educazione tecnica e di educazione fisica nella scuola media si verrano a trovare nella posizione di soprannumerari;

che oltre alla esigenza di salvaguardare la dignità personale e professionale di questi docenti è indispensabile prevedere una utilizzazione produttiva del personale esuberante, valorizzandone la professionalità;

che una utilizzazione non sufficientemente adeguata in tutti i suoi aspetti concreti potrebbe ingenerare nella scuola situazioni confuse e di difficile gestione, essendo la normativa attuale estremamente complessa;

che l'applicazione dell'intera legge succitata richiede adempimenti complessi e che la prima attuazione di essa dovrebbe avvenire in tempi brevissimi con l'emanazione delle ordinanze ministeriali sui trasferimenti e sugli organici di diritto,

gli interroganti chiedono di conoscere quali criteri si intenda adottare ai fini dell'attuazione del summenzionato articolo 3, ed in particolare sui seguenti aspetti:

a) se la posizione soprannumeraria dei docenti di educazione tecnica e di educazione fisica sarà individuata nell'ambito delle singole scuole delle sedi o dell'intera provincia;

b) come sarà determinata la soprannumerarietà fra i docenti titolari su posto sede e i docenti titolari su posto DOA;

c) se sarà lasciato invariato l'organico nelle classi di scuola media che attuano il tempo prolungato che prevede, comunque, due docenti di educazione tecnica per ogni classe.

(4-02314)

(19 ottobre 1988)

RISPOSTA. – L'interrogazione parlamentare in oggetto è volta a conoscere quali misure si intende adottare per salvaguardare la posizione di quei docenti di educazione tecnica e di educazione fisica che verranno a trovarsi in soprannumero per la riduzione di posti, conseguente all'applicazione del decreto-legge n. 323 del 1988 – convertito e modificato dalla legge n. 426 del 1988 – per la parte in cui ha soppresso la differenziazione strutturale finora esistente nell'insegnamento delle predette discipline, prevedendo all'articolo 3 la costituzione delle cattedre in modo che l'insegnamento sia impartito per classi e non più per gruppi o squadre.

Sembra opportuno premettere che la surriferita innovazione normativa si inquadra in un più vasto ambito, costituito dalla stessa *ratio* ispiratrice della legge n. 426, colta nella sua complessiva portata.

Le linee operative disegnate dal citato provvedimento legislativo, infatti, pur in ossequio alla necessità ineludibile di reperimento di risorse a supporto del finanziamento del contratto-scuola 1988-1990 e quindi per la realizzazione di tutti i benefici economici e normativi dallo stesso assicurati al personale scolastico, si sviluppano in una prospettiva ancora più allargata.

La legge n. 426 può essere letta, in sostanza, nel suo tendere all'attuazione di una manovra di razionalizzazione che sia idonea a rafforzare la complessiva qualificazione del servizio scolastico.

Proprio alla luce di questa chiave di lettura in positivo, il Ministero ha posto immediatamente particolare attenzione alla problematica su cui sollecitano risposta gli onorevoli interroganti, esaminando sin dal novembre 1988, in un costante confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, la percorribilità di tutte le strade che potessero operativamente coniugare nel miglior modo possibile le esigenze di salvaguardia delle professionalità, di riduzione al minimo degli effetti negativi che alla scuola deriverebbero dalla necessità di procedere alla cosiddetta «mobilità esterna» e di attuazione del dettato normativo.

Nella non usuale complessità degli adempimenti richiesti, della quale è dato atto nella stessa interrogazione parlamentare, si è provveduto, con telex n. 21568 del 17 gennaio 1989, ad impartire specifiche istruzioni ai competenti uffici ministeriali centrali, per l'immediato avvio dell'articolato *iter* procedurale concernente l'emanazione dei decreti presidenziali di modifica delle tabelle organiche delle scuole medie riguardanti le cattedre di educazione tecnica e fisica (ora all'esame consultivo del Ministero del tesoro e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione).

Peraltro, in considerazione dei tempi tecnici indispensabili all'espletamento del suddetto *iter*, comprensivo del prescritto riscontro di legittimità degli organi di controllo, si è reso necessario prevedere la formale determinazione delle cattedre con i nuovi criteri costitutivi non nell'organico di diritto 1989-1990, già in via di rilevazione, ma a partire dall'organico di fatto che sarà definito a settembre 1989.

La direttiva impartita, pertanto, ha assicurato che i nuovi criteri di costituzione delle cattedre di educazione tecnica e fisica trovino attuazione – come previsto dalla legge – a decorrere dall'anno scolastico 1989-1990, in una prima fase operando sull'organico di fatto, per estendersi poi alla determinazione dell'organico di diritto per il 1990-1991.

Questo primo intervento, attuato nella compatibilità con il cogente dettato legislativo, consente di configurare l'anno 1989-1990 come un momento di transizione dal vecchio al nuovo assetto, utile non solo ad una verifica e ad un più approfondito studio delle problematiche connesse al fenomeno, ma anche ad una complessiva e più organica definizione – sia sotto il profilo tecnico-giuridico che sotto quello di una positiva valenza didattica da rinvenire nelle soluzioni approntate – di tutti gli altri interventi da realizzare.

Quanto a questi ultimi, poi, si è contemporaneamente attivata in sede ministeriale una specifica riflessione al riguardo, ed è stata configurata una ipotesi globale di interventi sottoposta sin dall'inizio all'attenzione delle organizzazioni sindacali, dichiarandola espressamente come ipotesi «aperta», suscettibile cioè di ogni ulteriore integrazione derivante da auspicati apporti propositivi avanzati dalle stesse organizzazioni sindacali ed, ovviamente, mossi nel contesto degli obiettivi normativi prefissati.

Alcuni dei meccanismi messi a fuoco, che si prospettano come veri e propri «ammortizzatori» destinati a contenere in termini quantitativi e qualitativi i contraccolpi scaturenti dal nuovo assetto, sono stati già approntati, in rapporto al più lungo e difficile cammino giuridicamente necessario per farli entrare in funzione.

Così, ad esempio, è stata inserita con emendamento governativo nel disegno di legge recante «Nuove norme in materia di reclutamento del personale della scuola», ora all'esame parlamentare, la norma che riduce a

due anni i limiti di anzianità di servizio previsti per i passaggi di ruolo, con l'evidente intenzione di agevolare la mobilità «in verticale» dei docenti soprannumerari.

Analogamente è stato immediatamente intrapreso l'itinerario amministrativo che condurrà alla individuazione delle nuove figure professionali dell'area «docente» di cui all'articolo 5 della stessa legge n. 426 del 1988, che potranno assorbire le posizioni di soprannumerarietà nella misura del 20 per cento.

Con identica immediatezza si è iniziata la predisposizione dell'attività (di cui all'articolo 4 della legge n. 426) di rideterminazione delle dotazioni organiche aggiuntive nel senso di una diversa distribuzione delle stesse tra i vari gradi d'istruzione, con un indirizzo che tenda a modificare in aumento la percentuale assegnata alla scuola secondaria, pur in un equilibrato rispetto delle esigenze dell'istruzione primaria.

A fronte, però, delle suddette azioni che il Ministero ha potuto approntare, subito dopo una prima intesa con le organizzazioni sindacali, in via autonoma, resta ancora da definire in dettaglio la problematica dell'utilizzazione – su organico di fatto – dei docenti di educazione tecnica e fisica che risulteranno in posizione di soprannumero.

Va segnalato, al riguardo, che in ossequio a quanto previsto dallo stesso articolo 3 della legge n. 426 la disciplina regolamentare della mobilità del personale derivante dalla nuova strutturazione delle cattedre dovrà essere definita con ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della scuola.

Si sono già tenuti vari incontri in sede tecnica per la predisposizione di tale disciplina mediante un aperto confronto con le organizzazioni sindacali.

I criteri e le modalità di utilizzazione, in corso di definizione e comunque orientati al rispetto di quanto sancito dal medesimo articolo 3, che richiama esplicitamente gli articoli 70 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, saranno tali da garantire le migliori opportunità di utilizzazione del personale in base alla professionalità.

In questa duplice prospettiva di conformità alle vigenti disposizioni e di salvaguardia delle professionalità saranno definiti gli aspetti particolari sottolineati dagli onorevoli interroganti circa gli ambiti di individuazione del soprannumero ed il rapporto tra le diverse tipologie di docenti.

Quanto all'organico, è già stato sottolineato come il nuovo assetto si riferisce, per esplicita previsione normativa, alla stessa strutturazione delle cattedre in termini complessivi di modalità di svolgimento dell'insegnamento, prescindendo da ogni specificità di articolazione oraria.

Si ribadisce, comunque, che tutte le questioni connesse all'applicazione della summenzionata normativa, nei loro vari e complessi aspetti, sono tuttora oggetto di studio da parte di un apposito gruppo di lavoro di questo Ministero, ai fini delle determinazioni che saranno ritenute possibili, se necessario anche nelle competenti sedi legislative.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(22 marzo 1989)

VETERE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che la carenza di custodi adibiti alla sorveglianza di musei, gallerie e scavi del Ministero per i beni culturali e ambientali è un fatto unanimemente riconosciuto e che la stessa amministrazione condivide la necessità di un potenziamento degli organici del personale di custodia, indispensabile per poter attuare la legge n. 332 del 1985, tuttora disattesa, che impone l'apertura anche pomeridiana dei musei;

che l'organico attuale, ancorchè insufficiente, è da anni completo solo sulla carta, dato che un cospicuo numero di custodi, infatti, circa il 30 per cento, svolge da anni mansioni differenti;

che l'imminente attuazione dell'articolo 4, commi 8, 9 e 10, della legge n. 312 del 1980 (che prevede l'inserimento del personale nei profili professionali relativi alle diverse mansioni svolte) renderà disponibile un notevole numero di posti nell'organico;

tenuto conto che l'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 stabilisce che l'assunzione nel pubblico impiego relativamente alle qualifiche fino al quinto livello funzionale deve essere effettuata tramite le apposite liste compilate dagli uffici di collocamento e che l'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 392 del 1987, attuativo dell'articolo 16 sopra menzionato, altresì recita: «sono fatte salve le graduatorie dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali la normativa vigente prevede l'efficacia pluriennale»;

considerato:

che il recente concorso per custodi (le cui prove di esame sono state espletate da gennaio a luglio 1986) ha prodotto graduatorie regionali di migliaia di idonei;

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 269 del 1987, con il quale sono stati recepiti gli accordi di comparto (contratto triennale dei dipendenti statali per il triennio 1985-87), all'articolo 18 sancisce la validità delle graduatorie dei concorsi almeno per il triennio successivo al loro termine;

che l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge «Disposizioni in materia di pubblico impiego» che accompagna la legge finanziaria per l'anno 1989, prevede che «la Presidenza del Consiglio dei ministri può autorizzare ulteriori assunzioni anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-88», e che il Ministero per i beni culturali e ambientali (anche precedentemente alla succitata normativa volta a garantire la validità pluriennale delle graduatorie) ha assunto idonei fino a sette anni dopo il suo espletamento (1976-1983),

l'interrogante chiede di sapere:

quale logica sottenda alle intenzioni manifestate dall'amministrazione dei Beni culturali di indire un nuovo concorso, dopo avere generato aspettative risultate infondate fra i trimestrali assunti con contratto a termine nel 1987 e dopo avere manifestato propositi di spartizione tra idonei e trimestrali dei posti che si creeranno nell'organico nei prossimi mesi;

se non si ritenga più logica l'assunzione degli idonei della graduatoria tutt'ora valida del recente concorso.

(4-02476)

(22 novembre 1988)

RISPOSTA. – Anche se indiscussa è la necessità di un potenziamento degli organici del personale di custodia di questo Ministero, indispensabile per l'attuazione della legge n. 332 del 1985 sull'apertura pomeridiana di musei e gallerie, di fatto, a tutt'oggi, tale potenziamento non è stato disposto da nessun atto normativo.

Pertanto, in mancanza di un tale presupposto, la possibilità, contemplata nella legge 29 dicembre 1988, n. 554, contenente disposizioni in materia di pubblico impiego per l'anno 1989, di ulteriori assunzioni oltre a quelle autorizzate per l'anno, da effettuare con ricorso agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988 – quale è appunto quella del concorso pubblico a 170 posti di custode e guardia notturna – non può essere utilizzata, in quanto non vi sono, allo stato attuale, nell'organico del personale di cui trattasi, posti disponibili per nuove assunzioni, atteso che le vacanze al momento esistenti sono tutte riservate per le assunzioni dirette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
BONO PARRINO

(8 marzo 1989)